

243.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.
Risoluzione in Commissione:		Valensise	4-18009 13833
Manfredi	7-00301 13825	Valensise	4-18010 13833
		Valensise	4-18011 13833
Interpellanze:		Melillo	4-18012 13834
Valensise	2-00988 13826	Rocchetta	4-18013 13834
Arrighini	2-00989 13826		
Tremaglia	2-00990 13827	Trasformazione di un documento del	
Tassi	2-00991 13827	sindacato ispettivo	13835
Tassi	2-00992 13828		
Interrogazione a risposta orale:		Interrogazioni per le quali è pervenuta	
Bossi	3-01466 13829	risposta scritta alla Presidenza:	
Interrogazioni a risposta in Commissione:		Acciario	4-10144 III
Muzio	5-01644 13830	Bertezolo	4-04886 IV
Poli Bortone	5-01645 13830	Bettin	4-09797 V
Interrogazioni a risposta scritta:		Biondi	4-10734 VII
Scalia	4-18007 13832	Biondi	4-10946 VIII
Biricotti Guerrieri	4-18008 13832	Biondi	4-11386 VIII
		Boato	4-14248 IX
		Boghetta	4-10448 IX
		Borghesio	4-13484 X

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati a nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1993

		PAG.			PAG.
Cicciomessere	4-11975	X	Nuccio	4-08557	XXX
Costantini	4-12374	XIII	Olivo	4-10410	XXXII
Crippa	4-07780	XV	Pappalardo	4-08161	XXXII
Crippa	4-08429	XVII	Pappalardo	4-08628	XXXIII
Crippa	4-08914	XVII	Pappalardo	4-11489	XXXIV
Crippa	4-12974	XVIII	Pappalardo	4-12948	XXXVI
Crippa	4-13060	XIX	Parlato	4-00083	XXXVI
Del Bue	4-07309	XIX	Parlato	4-05878	XXXIX
Dorigo	4-13639	XXI	Parlato	4-10799	XL
Dorigo	4-13917	XXII	Parlato	4-15726	XLJ
Ebner	4-13481	XXIII	Pecoraro Scanio	4-07736	XLI
Gasparri	4-02146	XXIII	Poli Bortone	4-12657	XLII
Gasparri	4-12311	XXIV	Pratesi	4-14550	XLII
Giuntella	4-07272	XXV	Ronchi	4-05951	XLIII
Goracci	4-12479	XXVI	Ronchi	4-11683	XLIV
Lusetti	4-13909	XXVII	Servello	4-14592	XLVI
Maceratini	4-09588	XXVIII	Tassi	4-04610	XLVII
Maira	4-04544	XXIX	Tealdi	4-09195	XLVII
Melilla	4-13960	XXX	Tripodi	4-10237	XLVIII

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

La VI Commissione,

rilevato che:

l'articolo 78, comma 15, della Legge 413/91 ha imposto alle imprese, con numero di dipendenti superiore alle venti unità, di presentare la dichiarazione di sostituto d'imposta, Mod. 770 su supporto magnetico;

sono ancora numerose le imprese che non si sono adeguate all'utilizzo di

sistemi meccanografici di contabilità con riguardo al personale dipendente;

i supporti magnetici di controllo predisposti dall'Amministrazione Finanziaria sono stati distribuiti a partire dalla fine del mese di agosto, pertanto non hanno ancora avuto una diffusione capillare;

una proroga dei termini di presentazione del Mod. 770 non comporta alcun problema per l'Erario,

impegna il Governo:

a trovare una soluzione che consenta la proroga al 31 ottobre 1993 della presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta-Mod.770.

(7-00301)

« Manfredi ».

* * *

INTERPELLANZE

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere quali siano le valutazioni e gli intendimenti del Governo in ordine alla gravissima e non più tollerabile situazione socio-economica ed occupazionale di Gioia Tauro (RC) e del suo comprensorio, nonché dell'intera provincia e dell'intera Calabria con riferimento alle illusorie prospettive occupazionali e di sviluppo innescate da oltre venti anni con la previsione di un quinto centro siderurgico, poi con la previsione di industrie minori (OTO Breda eccetera) ed infine con il progetto di una centrale elettrica a carbone, per altro fortemente contestata rispetto ai valori ed alle vocazioni della zona, agricole e turistiche e non realizzata, con enormi danni per l'intero comprensorio, paralizzato nel suo divenire da incertezze decisionali dei Governi che si sono succeduti alle quali sembra adeguarsi anche l'attuale Governo, suscitando gravissime tensioni sociali.

(2-00988)

« Valensise ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dei trasporti, per sapere — premesso che:

le privatizzazioni possono rappresentare, per la nostra economia, un'opportunità fondamentale per uscire dalla morsa in cui il regime partitocratico ha stretto l'intera società diffondendo la cultura del privilegio, dell'assistenzialismo e del partitismo;

in larga misura, il successo delle privatizzazioni è condizionato dai criteri con i quali esse vengono realizzate, poiché avviare privatizzazioni a favore di questo o quel gruppo e nell'interesse di questo o quel partito significa — presso una parte

almeno dell'opinione pubblica — delegittimare anche la strada delle dismissioni di consistenti quote del patrimonio pubblico, assolutamente indispensabile per passare da un'economia statalista ad una liberista;

le Ferrovie dello Stato (come la maggior parte degli enti di proprietà pubblica) sono proprietarie di un gran numero di beni che non sono in condizione di bene amministrare, secondo criteri di economicità e di efficienza, e che quindi è certamente da approvare l'intenzione dell'amministratore delegato, Lorenzo Necci, di procedere alla cessione di tutte quelle proprietà che non sono utili ed indispensabili alla gestione del traffico ferroviario —:

se il Ministro sia a conoscenza di quanto riportato sulla stampa in data 3 agosto 1993 in merito al protocollo d'intesa sottoscritto da *Metropolis* — la società a cui è affidato il compito di valorizzare il patrimonio immobiliare ferroviario — e da *Lega Cooperative e Confcooperative* (realtà economiche notoriamente legate ai partiti coinvolti in Tangentopoli ed in qualche caso coinvolte in prima persona negli scandali che stanno travolgendo la classe dirigente italiana);

se il Ministro sia favorevole all'ipotesi di costituire — allo scopo di gestire i supermercati immaginati nei pressi delle stazioni — una società mista pubblico-privata, dove il « pubblico » sarebbero le FF.SS. ed il « privato » le cooperative rosse o bianche, e dove molto forte sarebbe il rischio di socializzare le perdite e privatizzare gli utili, come ogni economista ed ogni uomo di buon senso è facilmente in condizione di dimostrare e come la storia anche recente ha permesso più volte di verificare;

se il Ministro ritenga legittimo che ipotesi di locazione o di cessione a titolo definitivo di aree che sono di proprietà delle Ferrovie e sono situate nei pressi delle stazioni (ipotesi ampiamente riferite dalla stampa) debbono riguardare esclusi-

vamente, per chissà quale ragione, centri di potere economico vicini ai partiti — come nel caso delle cooperative — e non altri soggetti imprenditori e finanziari autonomi, italiani e stranieri, se possibile estranei alla complessa vicenda delle mazzette come pure senza collegamenti con i finanziamenti illegali pervenuti dall'Est a favore del partito comunista;

se il Ministro, infine, sia consapevole del fatto che una cessione che escluda, in via preliminare, la maggior parte dei potenziali acquirenti non soltanto impedisce all'Ente pubblico di ottenere, ma al tempo stesso può far sorgere in molti contribuenti (ed anche in qualche parlamentare) il sospetto di favoritismi, malversazioni ed altri comportamenti illegali.

(2-00989) « Arrighini ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri, per sapere quale linea il Governo italiano voglia assumere sul ruolo nuovo del Consiglio d'Europa, tenuto conto che l'Assemblea parlamentare dello stesso Consiglio, nel fissare il vertice dei Capi di Stato e di Governo, che dovrà riunirsi a Vienna l'8 e il 9 ottobre, ha affermato che il Vertice stesso dovrebbe prendere una serie di decisioni e di impegni assoluti, non limitandosi a dichiarazioni di principio; vi è da discutere l'adozione di un protocollo aggiuntivo alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo sui diritti delle minoranze con un riferimento certamente rilevante a quanto avviene nella ex Jugoslavia; si deve altresì dibattere per la creazione di un Fondo di solidarietà per aiutare i nuovi membri dell'organizzazione; sull'applicazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo ai Paesi della Comunità; sulla revisione dello Statuto del Consiglio d'Europa, sulla funzione e sui ruoli del Consiglio di fronte ai cambiamenti dello scenario internazionale.

Gli interpellanti chiedono altresì al Governo quale sia l'atteggiamento dell'Italia nei confronti degli Stati candidati alla adesione al Consiglio d'Europa, tenendo

presente una pregiudiziale totale negativa nei confronti di Slovenia e di Croazia, se questi Stati non avranno prima sottoscritto il Memorandum a favore della minoranza italiana e non avranno firmato l'Accordo del dopo Osimo, con particolare riferimento al risarcimento dei danni a favore degli esuli italiani dalle terre della Dalmazia, Fiume e dell'Istria e non avranno concluso ogni contenzioso, anche di carattere territoriale con l'Italia.

(2-00990) « Tremaglia, Fini, Tatarella, Berselli, Valensise ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere:

quali siano gli indirizzi e le decisioni, o, quanto meno, le determinazioni del Governo in merito ai « servizi segreti civili » (SISDE), non solo in relazione ai mille scandali, in cui ormai sono naufragati, ma anche in merito alla « segnalazione » da esso proveniente sull'esplosivo « da mina » trovato in due « bussolotti » sul treno Palermo-Torino. L'interpellante ritiene che il Ministro Mancino e l'ineffabile Capo della Polizia dottor Parisi, oltre alle ipotesi « mafiosa », « terroristica », o di « semplice trasporto » di esplosivo dal Sud al Nord, non abbiano fatto con altrettanta fondatezza e, anzi, avrebbero dovuto prospettare l'ipotesi della provocazione da parte del SISDE o di qualcuno dei responsabili del medesimo servizio alla soglia del suo scioglimento;

i motivi politici per i quali il Governo ancor oggi non abbia disposto i doverosi controlli, visto che anche in quel settore ogni cosa è stata scoperta solo dal magistrato inquirente: mai una volta che i servizi di controlli e gli uffici di ispezioni dei ministeri e del Governo abbiano, in via burocratica e amministrativa, portato alla luce la benché minima disfunzione degli uffici.

(2-00991) « Tassi ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere:

quale sia lo stato di reale ed effettiva attuazione, specie negli uffici statali centrali e periferici, della normativa di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, che è stata, forse giustamente, salutata, come la legge « sulla trasparenza e per l'efficienza amministrativa, ma che, in fatto, risulta per lo più non accettata e inapplicata proprio da quegli uffici statali che dovrebbero essere esempio di adeguamento alle norme dello Stato in genere e a questa in particolare! È notizia, anche di stampa, che presso la USL n. 15 di Mirandola (Mo) un benemerito dipendente, sempre « ottimo » nel profitto e nella condotta, come da note caratteristiche annose, sia stato addirittura sottoposto a grave procedimento disciplinare perché, avendo prima inutilmente denunciato ai superiori disfunzioni e irregolarità in quegli uffici, aveva, successivamente, sensibilizzato l'opinione pubblica, vale a dire i cittadini interessati e desti-

natari di quel servizio sanitario, in merito alle denunciate e ripetute irregolarità. Tra, l'altro, quel che è peggio, i soliti rappresentanti locali della trimurti sindacale, invece di difendere e sostenere il diritto-dovere del cittadino, ancorché dipendente, di ottenere il buon servizio dagli uffici, hanno sostenuto la tesi « repressiva » dei « superiori »;

che cosa intenda fare il Governo in generale per l'attuazione, il rispetto e la effettiva esecuzione della citata legge n. 241 del 1990;

se il Governo dei « tecnici » intenda finalmente adempiere all'elementare dovere di aprire al controllo — che più indiscriminato è, meglio adempie alla funzione specifica! — gli uffici, i fascicoli e gli incartamenti, non per fare della cosa pubblica una « casa di vetro » ma per ricostruire dalla base lo Stato e farne veramente la « casa dei cittadini » e non il mezzo di dominio sui sudditi.

(2-00992)

« Tassi ».

* * *

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA ORALE**

BOSSI, MARONI e LUIGI ROSSI. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

notevole rilievo è stato dato dai *mass media* alle dichiarazioni del Capo gruppo comunista a Montecitorio Onorevole D'Allema, secondo cui esisterebbero concreti tentativi da parte di non meglio identifi-

cate organizzazioni segrete collegate ai Ministeri dell'interno e della difesa per accusare, con indizi prefabbricati e fasulli, la « Lega » e i suoi componenti di illeciti comportamenti perseguibili penalmente —:

se non intendano predisporre indagini approfondite su tali organizzazioni e soprattutto sugli scopi che costoro intenderebbero perseguire nel pretestuoso tentativo di colpire l'attività politica e organizzativa della « Lega » e la sua assoluta onorabilità e piena aderenza alle regole del comportamento democratico e costituzionale della « Lega » stessa. (3-01466)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

MUZIO e BERGONZI. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato e incaricato per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che:

nell'aprile del 1991 l'Iritecna, ora Idrotecna, individuò nella Condil S.p.A. la società deputata alla gestione dell'intero ciclo delle acque, con l'obiettivo di convogliare in essa tutte la attività dei gruppi afferenti il settore acque, trasferendo personale da altre società del Gruppo;

la società Idrotecna SpA è stata amministrata per i primi due anni con una gestione dissennata, che ha abusato dell'utilizzazione di rapporti di consulenza e di spese generali;

la Idrotecna ha acquisito, in seguito alla cessione dei rami d'azienda acqua da parte delle altre Società del Gruppo, commesse già gravate da pesanti passività;

tale situazione, nonostante l'impegno del personale ed alcuni successi organizzativi ed operativi raggiunti, ha determinato ingenti perdite;

non è stato avviato in tempo utile alcun tentativo di ristrutturazione per il rilancio della Idrotecna per la gestione del ciclo delle acque nel gruppo Iri;

il consiglio di amministrazione riunitosi il 5 agosto ha deliberato la cessione delle attività della Idrotecna ad altra società del Gruppo ed ha convocato l'Assemblea straordinaria degli azionisti rimandando alla stessa le responsabilità di una eventuale liquidazione;

con la liquidazione della Idrotecna, la Iritecna e il Gruppo IRI abbandoneranno il settore acque che ha attualmente prospettive di mercato e che potrebbe consentire

il graduale riassorbimento degli attuali esuberi lavorativi del Gruppo —:

se non ritenga frettolosa ed ingiustificata la decisione della società Iritecna che sancisce di fatto la liquidazione della presenza pubblica in un settore quale quello delle acque;

se non ritenga di dover valutare la correttezza della decisione della Iritecna di liquidare la Idrotecna e di accertare la corretta gestione di tutte le fasi della attività del gruppo. (5-01644)

POLI BORTONE, SERVELLO e IGNAZIO LA RUSSA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso:

che il gruppo editoriale *Repubblica - L'Espresso* sta sistematicamente portando avanti una vera e propria strategia di aggressione nei riguardi dei quotidiani regionali e pluriregionali;

che nelle regioni nelle quali il consolidamento e lo sviluppo del gruppo editoriale *L'Espresso* stato più marcato, le testate regionali e pluriregionali hanno subito una notevole erosione alle loro quote di diffusione in presenza delle edizioni locali della *Repubblica* o delle testate provinciali;

che, a titolo di esempio in Campania, nel periodo 1980-1991, a fronte di una perdita di oltre 9 punti del *Mattino* (con un decremento del 15 per cento), la *Repubblica*, con la pagina locale, ha acquistato 12 punti con un incremento del 235 per cento, in Emilia Romagna, nello stesso periodo il *Resto del Carlino* ha perso 22 punti (con un decremento del 39,9 per cento) e la *Repubblica* un incremento del 146 per cento; in Toscana la perdita di 13 punti della *Nazione* (pari al - 27,59 per cento) è stata assorbita dai 13 punti del Gruppo editoriale *L'Espresso* (+ 59,4 per cento) con la pagina locale di *Repubblica* e il *Tirreno*; la *Stampa* di Torino ha perso 4 punti (pari al 5,6 per cento) a causa della pagina locale della *Repubblica* che ne ha

acquistati 5 (pari a 184 per cento); nel Veneto il *Gazzettino* ha perso 3 punti (pari al - 10,6) per cento a favore del gruppo editoriale *L'Espresso*; in Liguria il *Secolo XIX* ha perso 4 punti (pari al - 8,4 per cento) a favore della *Repubblica* che, con il *Lavoro* e il *Tirreno* ne ha acquistati 2,3 (pari al 22,5 per cento);

che proprio in Liguria è in atto un forte contenzioso fra il *Secolo XIX* (che avrebbe perso l'11 per cento delle vendite) e *Repubblica* che col supplemento *Il Lavoro* avrebbe invece registrato un 73,6 per cento in più nella diffusione;

che l'operazione iniziata da *Repubblica* con il supplemento de *Il Lavoro* potrebbe considerarsi come operazione-pilota per porre in essere una ampia operazione di concentrazione delle testate dal momento che analoga sorte potrebbero subire le testate regionali e pluriregionali del Gruppo Finegil;

che, come ha giustamente sostenuto il professor Saja nella recente audizione

presso la Commissione cultura della Camera, il problema nodale della libertà di informazione sta nello scoraggiare la concentrazione delle testate;

che l'operazione del gruppo *Repubblica-L'Espresso* si palesa particolarmente pericolosa sotto il profilo della concentrazione, anche in vista di una regolamentazione del sistema della informazione nel suo complesso, che valuti attentamente l'intreccio fra editoria e radio diffusione —:

se intenda intervenire presso l'autorità *antitrust* e presso il garante per l'editoria e l'emittenza radiotelevisiva al fine di impedire che si preconstituiscano pericolose concentrazioni nel settore della stampa e, nel caso specifico ad iniziative del gruppo editoriale *Repubblica-L'Espresso*, nel momento in cui, peraltro, l'evoluzione del quadro istituzionale ed il forte cambiamento in atto nella società, hanno bisogno più che mai della garanzia del massimo pluralismo dell'informazione. (5-01645)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

SCALIA. — *Ai Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici.* — Per sapere — permesso che:

la giunta regionale del Lazio ha deliberato, in data 20 luglio 1993, l'esecuzione di interventi di sistemazione idraulica del fiume Cosa nel tratto urbano di Frosinone, utilizzando un finanziamento di 3 miliardi e 51 milioni comprendente anche fondi statali di cui alla legge n. 183 del 1989;

gli interventi approvati — per i quali è previsto a breve l'avvio del cantiere — riguardano un tratto di fiume di circa un chilometro, e costituiscono un primo stralcio di un progetto complessivo che investe l'intero tratto urbano del fiume;

detti interventi consistono nella regimazione di sponde ed alveo del fiume con imponenti massicciate in pietra e cemento di larghezza fino a trenta metri (quando attualmente l'alveo naturale è di circa cinque metri), progettati sulla base di valori di portata (325 mc/sec) assolutamente sproporzionati rispetto alla realtà di un corso d'acqua che oggi è poco più di un rigagnolo, da tempo depauperato da prelievi indiscriminati e abnormi captazioni;

tale intervento comporterebbe pertanto la completa alterazione dell'alveo (con probabili ripercussioni sul livello della falda freatica), l'abbattimento della ricca vegetazione, anche di alto fusto, esistente sulle sponde, e in definitiva la distruzione totale dell'ecosistema fluviale;

quest'opera appare essere concepita al di fuori di un'organica pianificazione di bacino, contravvenendo pertanto nei fatti ai principi ispiratori della legge n. 183 del 1989 sulla difesa del suolo;

l'approvazione dell'intervento è avvenuta senza una preventiva consultazione di

enti, organismi, associazioni e privati interessati, come sarebbe stato invece obbligatorio per legge nel caso della redazione di un piano di bacino (articolo 10 legge n. 183 del 1989);

il comune di Frosinone ha istituito, con deliberazione C.C. n. 155 del 16 dicembre 1988, il « Parco naturale paesistico archeologico del fiume Cosa e delle Antiche Mole », per la cui realizzazione — tanto attesa dai cittadini di Frosinone — è stato recentemente indetto un concorso nazionale di idee;

nessun vincolo è stato imposto dal bando ai professionisti che parteciperanno a detto concorso circa la previsione di tale imponente intervento, motivo per cui molti progetti, così come presentati, non potranno mai essere realizzati, vanificando quindi gli sforzi congiunti per la realizzazione del Parco;

un'opera idraulica di tale portata è di fatto in palese contraddizione con l'idea stessa del parco, che per sua implica il mantenimento di un ambiente naturale il più possibile intatto —;

se non ritengano opportuno i Ministri interrogati intraprendere ogni utile iniziativa atta ad impedire la realizzazione degli interventi di cui in premessa, al fine di ricondurre gli stessi nell'ambito di una corretta applicazione della legge n. 183 del 1989, ed al tempo stesso consentire la piena realizzazione del parco naturale del fiume Cosa assecondando le legittime aspirazioni dei cittadini di Frosinone. (4-18007)

BIRICOTTI GUERRIERI, PAGGINI e PAISSAN. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — permesso che:

nella Scuola Elementare di Guasticce (LI) è stata formata una pluriclasse con n. 5 alunni di prima e n. 6 alunni di quinta;

i genitori hanno promosso ricorso presso il TAR Lazio;

il TAR del Lazio, in data 26 agosto 1993 con ordinanza 11891/678/93 ha sospeso il provvedimento del Provveditorato agli Studi di Livorno concernente l'organico dei docenti del plesso di Guasticce limitatamente alla parte che si riferisce alla istituzione di una pluriclasse;

il Provveditore ha inteso applicare l'ordinanza del TAR autorizzando la formazione della classe quinta e non istituendo la classe prima e procedendo all'iscrizione d'ufficio degli alunni di prima nel plesso di Nugola;

a seguito di tale provvedimento, il Sindaco del comune di Collesalveti, avendo già a suo tempo provveduto ad organizzare servizi di scuola-bus nell'ambito della programmazione dei servizi da erogarsi da parte del comune, ha comunicato al Provveditore di non poter effettuare il trasporto dei bambini a Nugola;

lo stesso sindaco ha evidenziato come, comunque, l'organizzazione di un tale servizio costerebbe al comune e, quindi, allo Stato, più di quanto non costi l'autorizzazione di una classe prima, se pure di soli 5 bambini;

i genitori, non avendo assicurato il servizio di trasporti che legittimamente il comune non ha fornito, hanno comunicato alle autorità competenti che accompagneranno i figli presso la Scuola di Guasticce anche senza autorizzazione della classe —:

se il Ministro intenda adoperarsi a che venga data corretta esecuzione alla sentenza del TAR di sospensione della pluriclasse con conseguente autorizzazione alla formazione della classe quinta e della classe prima, ripristinando corretti rapporti fra Provveditorato e genitori in termini di certezza di diritto, e fra Provveditorato ed Amministrazione comunale i cui criteri di programmazione nell'organizzazione dei servizi non possono essere stravolti, tanto più quando significano aumento di spesa per una finanza locale oggi gravemente penalizzata, e scongiurando i pericoli di grave pregiudizio alla formazione scolastica dei bambini e di esaspere-

razione di un intero paese che compattamente si è mosso per difendere le condizioni per l'esercizio di un diritto fondamentale, quale quello del diritto allo studio. (4-18008)

VALENSISE. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per conoscere:

se siano state accertate le responsabilità in ordine al disservizio del presidio di Nicotera della USL n. 8, denunciato all'Amministratore straordinario della USL ed al Prefetto di Catanzaro dal Consigliere Comunale Giovanni Pagano dal gruppo MSI-DN che rilevava, alla data del 23 luglio 1993, il mancato rilascio dei prescritti bollini per i medicinali agli invalidi, con conseguenti, gravissimi, disagi per gli interessati. (4-18009)

VALENSISE. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per conoscere:

quale sia lo stato della procedura relativa al ricorso proposto il 29 dicembre 1991 dalla signora Maria Manfredi, nata a S. Mango D'Aquino (CZ) il 19 marzo 1950 e residente a Nocera Tirinese (CZ) avverso il provvedimento della Commissione di prima istanza per l'accertamento degli stati di invalidità civile di Lamezia Terme (CZ), con cui la Manfredi è stata riconosciuta invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa superiore ad 1/3 (60 per cento), mentre la stessa diagnosi recata nel provvedimento (sindrome ansioso depressiva, esiti intervento chirurgico per prolasso utero vaginale, rettocolite ulcerosa) comporta una riduzione della capacità lavorativa certamente maggiore. (4-18010)

VALENSISE. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

quali iniziative intendano assumere per realizzare una migliore viabilità al servizio del Santuario della Madonna di Polsi sito nel cuore dell'Aspromonte in

provincia di Reggio Calabria, in una zona del comune di S. Luca di difficile accesso, isolata, con difficoltà, gravi per le migliaia di visitatori che durante l'anno e, in particolare, ai primi di settembre si recano al Santuario, essendo innegabile, nel contempo, la necessità di normalizzare la situazione viaria della zona per favorirne lo sviluppo socio-economico e quello di migliorare le condizioni di sicurezza ai fini di ordine pubblico e di agevole controllo del territorio. (4-18011)

MELILLO. — *Ai Ministri delle finanze, per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso:

che i comuni di Montalto e di Tarquinia sono considerati, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 15 della legge 984/77 e del Piano Agricolo Nazionale, zone agricole di pianura, mentre il loro territorio è almeno in parte collinoso;

che i territori di comuni confinanti o vicini quali ad esempio Capalbio, Santa Marinella, Orbetello e Cerveteri sono considerate zone di collina pur avendo caratteristiche del tutto simili ai predetti;

che questa classificazione dei territori dei comuni di Tarquinia e di Montalto di Castro ha effetti penalizzanti ai fini della misura dei contributi socio-sanitari e della determinazione dell'ICI —:

i motivi del trattamento discriminatorio nei confronti dei Comuni di Montalto e Tarquinia e se non si ritenga opportuno porre rimedio a questa ingiustizia classificando integralmente o almeno parzialmente il loro territorio come collinare. (4-18012)

ROCCHETTA, PADOVAN, MICHIELON, MAGNABOSCO e MEO ZILIO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

1) è dal 1971 che la Società bavarese **BATIA A.G.** (Bavaria-Tirol-Adria-Autoba-

han-Finanziarung AG), attraverso la consorella italiana **Batia S.p.A.**, è stata fondata con lo scopo di « finanziare, costruire e gestire l'Autostrada di Alemagna », o Venezia-Monaco, senza onere alcuno per lo Stato italiano, che avrebbe ricevuto gratuitamente il tratto di arteria corrente sul proprio territorio dopo 30 anni dal suo utilizzo;

2) per la realizzazione di questa autostrada c'è stata anche la presentazione di una Proposta di Legge di Iniziativa Popolare, Iscritta il 20 giugno 1979 al Senato della Repubblica e registrata con il n. 52;

3) è sospetto come la regione Veneto, amministrata da uomini e partiti sotto inchiesta per « tangentopoli », uomini tanto coinvolti in azioni di sollecito ed incasso di tangenti, relativamente alla realizzazione di cantieri e lavori autostradali svincolati da sufficienti controlli, che sarebbero invece stati severissimi nel caso di gestione dei lavori sotto controllo internazionale, non abbia mai inserito nei propri piani (P.T.R.C., P.R.S., P.R.T.) neppure la previsione di detta arteria per la parte di interesse, ma l'abbia oltretutto sabotata nelle previsioni statali dal momento che il tratto fino a Carbonin, confine con l'Alto Adige, è compreso nel « Piano Decennale della Viabilità di grande comunicazione », di cui al decreto-legge Ministro dei Lavori Pubblici n. 257 del 30 maggio 1986. Lo stesso tratto, completato come previsione fino al Confine di Stato e supportato dal Progetto di fattibilità, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Anas con voto n. 281 in data 12 marzo 1992;

4) la stessa CEE, come « Proposta di decisione del Consiglio relativa all'istituzione di una rete stradale trans europea » di cui la Gazzetta ufficiale delle comunità europee n. C236 del 15 settembre 1992, ha previsto per l'Italia il completamento di detta arteria;

5) è evidente l'importanza, la necessità ed il grandissimo Interesse economico di questa Autostrada di Alemagna, sia per

collegare e dare incremento produttivo ed occupazionale alle località interessate dai porti e dai centri turistici adriatici italiani, ma anche per gli investimenti di oltre 4 mila miliardi di lire italiane in moneta pregiata, che la costruzione di questa arteria fa investire in Italia, per dare lavoro ad imprese ed occupazione di manodopera italiana;

6) si ritengono ingiustificate le dichiarate previsioni di distruzione dell'ambiente, stante la pubblica assicurazione fatta dalla Società Batia S.p.A. richiedente la concessione, che è «...disponibile a verificare, durante l'esecuzione del progetto esecutivo, il bilancio di impatto ambientale, unitamente ad una commissione formata da membri nominati dai ministri dell'Ambiente e dei LL.PP., con la partecipazione di progettisti e consulenti ambientali propri», come riportato a pag. 6 del ricordato voto n. 281 dell'Anas;

7) l'azione di disturbo, strumentale, partitica, correntizia, nutrita di argomentazioni faziose ed irrazionali, operata nei confronti di questo collegamento Autostradale da parte della regione Veneto e della provincia di Bolzano, può far correre all'Italia il rischio di perdere il ricordato intervento di capitali esteri per la sua costruzione, oltre a quello di far svanire la possibilità di movimentazione ai porti Alto Adriatici italiani e diminuire le presenze turistiche marine e montane, con perdita di produzione, reddito ed occupazione;

8) sono da ritenersi spregiudicatamente false le osservazioni di politici veneti od alto atesini circa l'opposizione austriaca a detto attraversamento, non risultando agli atti nessun documento ufficiale di questo contenuto da parte del Governo austriaco;

9) il tronco Venezia-Vittorio Veneto è stato costruito come I° tronco dell'autostrada di Alemagna e che sarebbe folle

aver speso un sacco di miliardi anche per quello Vittorio Veneto-Pian di Vedoià senza aver raggiunto lo scopo —;

A) se non intendano attivarsi presso la Commissione CEE affinché il tracciato dell'Autostrada di Alemagna e Venezia-Monaco, (per l'itinerario Pian di Vedoià-Longarone-Caralte-Trafofo Marmarole-Trafofo Monte Popena-Carbonin-Dobbiaco-Brunico-Confini di Stato-Trafofo Alpi aurine) venga assicurato di primario interesse Europeo, a servizio dei Porti europei lungo la riviera adriatica italiana;

B) se non intendano parimenti intervenire autorevolmente nei confronti dell'Amministrazione regionale Veneta e di quella della provincia di Bolzano, affinché desistano dall'ostacolare — con azioni inquinate da troppe faziosità — il proseguimento di detta arteria, la cui mancanza comporterebbe grave rischio economico all'Italia tutta;

C) se il Ministro dei Lavori Pubblici intenda provvedere urgentemente al rilascio della Concessione alla richiedente Batia S.p.A., sia per poter bloccare l'offerta di finanziamento estero senza onere alcuno per lo Stato Italiano, sia per dare alla Società medesima la possibilità di studiare e stendere il progetto esecutivo, in collaborazione con gli ambientalisti e gli Enti Pubblici delle aree interessate, per non dover aggiungere altro tempo ai quasi 25 anni persi inutilmente. (4-18013)

Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo.

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione con risposta orale n. 3-01125 del 24 giugno 1993 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-01645.

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ACCIARO. — *Ai Ministri della difesa, della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che il problema della Talassemia è fortemente sentito fra i cittadini della Sardegna, considerando che in alcune zone dell'isola i portatori sani di microcitemia rappresentano circa il 30 per cento degli abitanti, e che da anni vengono segnalati atteggiamenti discriminatorivi sul piano medico-scientifico —:

quali siano le motivazioni che impediscano a portatori eterozigoti del gene della talassemia di intraprendere la carriera militare presso l'esercito o prestare servizio continuativo presso il Corpo di polizia penitenziaria;

per quali ragioni detti portatori sani son ritenuti idonei per prestare il servizio di leva obbligatorio;

su quali principi si basi questa assurda e inconcepibile discriminazione, che da anni viene perpetrata ai danni di numerosi cittadini sardi, che vedono così precluso un eventuale sbocco occupazionale;

se esistano apposite norme che possano escludere i portatori sani del tratto talassemico dal servizio di carriera;

quali siano le giustificazioni medico-scientifiche che consentono ad un portatore sano di poter prestare servizio temporaneo di leva e nel contempo non poter essere giudicato idoneo per prolungate prestazioni in alcuni corpi militari;

poiché da informazioni assunte dall'interrogante risulta che da anni le associazioni dei talassemici hanno richiesto delucidazioni e rassicurazioni in merito e che alcuni colleghi parlamentari hanno in passato richiesto urgenti misure di intervento, se non si ritenga opportuno fornire

le necessarie argomentazioni e giustificazioni al fine di chiarire una situazione quantomeno imbarazzante per chi la subisce, e che meriterebbe di essere affrontata con la massima urgenza vista la ricaduta che un tale argomento ha nella vita sociale della Sardegna. (4-10144)

RISPOSTA. — *Si risponde anche a nome dei Ministri della sanità e di grazia e giustizia.*

Con la circolare n. 10769/ML in data 14 gennaio 1990 è stata impartita ai Comandi e Ispettorati Sanitari delle Forze Armate apposita direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei giovani affetti da talassemia.

In particolare è stato disposto che « ai soggetti portatori sani » del « trait talassemico » o (« talassemia minima » o « microcitemia costituzionale » di Silvestroni e Bianco) i quali presentano esclusivamente un'anomalia ematologica costituita da alterazioni eritrocitarie (microcitosi, ipocromia, anisocitosi, aumentata resistenza osmotica) ed alterazioni della composizione emoglobinica (modico incremento della HbA2 e lieve della HbF), in assenza di qualunque fenomenologia clinica, nel delinearne il profilo sanitario, si debba assegnare il coefficiente 2 AV-EI.

A coloro i quali, invece, dovessero presentare, oltre alle predette alterazioni eritrocitarie ed emoglobiniche, anche segni clinici o alterazioni di altri parametri ematologici che indichino una emopatia di grado lieve, si dovrà assegnare il coefficiente 3 AV-EI ovvero 4 AV-EI, seguendo il criterio di una valutazione clinica globale che dovrà tenere nella dovuta considerazione i risultati di ulteriori e più approfondite indagini diagnostiche cui tali soggetti saranno necessariamente sottoposti.

Pertanto, in ordine a quanto sopra esposto, nei casi in cui viene attribuito coefficiente 2 AV-EI (profilo compatibile per l'arruolamento volontario) non è impedita la possibilità di intraprendere la carriera militare nell'Esercito.

I soggetti a cui vengono attribuiti il 3 AV-EI e il 4 AV-EI, sono invece considerati arruolabili soltanto ai fini della ferma di leva obbligatoria.

Il Ministro della difesa: Fabbri.

BERTEZZOLO, NOVELLI e ALFREDO GALASSO. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

nella seduta del consiglio comunale di Lendinara (RO) del 21 e 24 ottobre 1989 l'allora sindaco aveva deciso di inviare alla procura della Repubblica di Rovigo le delibere relative agli stralci di fognature del 1° progetto generale e ai lavori di asfaltatura di strade urbane ed extraurbane;

la pratica, che è avanzata a seguito delle indagini della polizia giudiziaria, giace attualmente presso la pretura circondariale di Rovigo, nonostante il reato ipotizzato, che risulta essere quello di truffa aggravata e che riguarderebbe il sindaco, la giunta comunale e la direzione dei lavori del tempo, risulti di competenza della procura presso il tribunale;

nella seduta del consiglio comunale di Lendinara del 20 marzo 1990 il gruppo dell'allora PCI aveva avanzato una mozione di sfiducia in relazione alla esecuzione dei LLPP e alla gestione dei servizi pubblici nel comune, presentando a supporto, per mezzo del consigliere Biscuola, un dettagliato « libro bianco » contenente un'analisi accurata di fatti relativi ad appalti, riguardanti, tra l'altro, la costruzione delle fognature del 2° progetto generale —:

perché le indagini riguardanti il 1° progetto generale delle fognature non sono proseguite, dopo che verbali e documenti relativi ad esse sono state « palleggiate » d'ufficio in ufficio;

perché non si sia dato corso alle indagini relative al 2° progetto generale delle fognature. (4-04886)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica che la procura della Repubblica presso il tribunale di Rovigo, a seguito delle denunce del Consigliere comunale di Lendinara, signor Biscuola, ha effettuato indagini di P.G. in ordine agli stralci di fognature del I progetto generale ed ai lavori di asfaltatura di strade urbane ed extraurbane del comune. Le denunce sono state registrate ai nn. 38/91 N.N.R. e 134/92 B., in relazione all'ipotizzato reato di cui all'articolo 323 C.P., allo stato, a carico di ignoti.*

Il P.M. ha quindi affidato ad un consulente tecnico l'incarico di accertare eventuali abusi nonché gli amministratori cui possano essere riferiti.

Le indagini relative al II progetto generale delle fognature del comune di Lendinara di cui al procedimento n. 39/91 N.N.R. della procura della Repubblica presso il tribunale di Rovigo, si sono invece già concluse con il decreto di archiviazione 4.12.91 del G.I.P., su richiesta conforme del P.M.

Per gli altri fatti esposti dagli onorevoli interroganti, si fa presente che il procedimento penale n. 1385/90 N.R. è stato archiviato dal G.I.P. con decreto 15.3.91, per la parte concernente la posizione processuale del consigliere Biscuola.

A seguito di tale decreto, fu iscritto altro procedimento al n. 558/91 N.R. per il quale lo stesso G.I.P. ha poi disposto, in data 24.3.92, l'archiviazione degli atti per un indagato, mentre per l'altro ha rimesso il fascicolo alla procura presso la pretura Circondariale di Rovigo per competenza in ordine all'ipotizzato delitto di truffa (decreto 26.3.92).

A tal proposito si segnala che per i reati di truffa aggravata ai sensi dell'articolo 640 cpv. n. 1 e 2 C.P. è competente il Pretore mentre il tribunale è competente soltanto per il delitto di cui all'articolo 640-bis C.P.

Il procedimento stralciato di cui sopra veniva iscritto al n. 1245/92 della procura Circondariale di Rovigo.

In data 23.6.92 il P.M. chiedeva l'archiviazione degli atti, non ravvisando a carico dell'indagato l'ipotizzata truffa e il G.I.P.

presso la locale pretura provvedeva in conformità con decreto del 6.7 successivo.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Conso.

BETTIN, APUZZO, BOATO, CRIPPA, DE BENETTI, GIULIARI, LECCESE, MATIOLI, PAISSAN, PECORARO SCANIO, PIERONI, PRATESI, RONCHI, RUTELLI, SCALIA e TURRONI.— Ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa. — Per sapere — premesso che:

il provvedimento di trasferimento dell'appuntato dei carabinieri Massimo Carraro dal nucleo di polizia giudiziaria di Venezia è stato preso, su proposta del Procuratore di Venezia, dottor Fortunati, dal generale della regione dei carabinieri del Veneto Fulvio Madrilenio Esposito;

il nome del generale Esposito compare in un rapporto della sezione di polizia giudiziaria di Venezia poiché citato con numero di telefono e grado (allora, di colonnello) in una « lettera di referenza di certo Vitucci Pietro » ritrovata nelle carte di Franco Ferlin, già braccio destro dell'ex Presidente della regione Franco Cremonese, arrestato per corruzione;

il procuratore della Repubblica dottor Fortunati aveva escluso trattarsi di provvedimento punitivo;

il procuratore generale dottor Raffaello Cantagalli in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario di Venezia ha invece dichiarato trattarsi effettivamente di provvedimento disciplinare;

nel caso, la prassi seguita risulta illegittima in quanto le disposizioni attuative del codice di procedura penale prevedono che l'addebito debba essere contestato all'agente per iscritto con l'esatta indicazione della trasgressione commessa e che competente a giudicare debba essere una commissione composta da magistrati e ufficiali di polizia giudiziaria, mentre nulla di tutto questo è stato fatto per Carraro —:

se il Governo non intenda attivarsi per sospendere il trasferimento illegittimamente assunto e per fare piena chiarezza sui molti punti oscuri di questa vicenda, ultimo il ruolo svolto dal generale Esposito. (4-09797)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero della Difesa.

Riguardo alla vicenda dell'appuntato Massimo Carraro, si fa presente che il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia, con nota 17 dicembre 1992, ha proposto ai sensi dell'articolo 11 D.Lgs. 28.7.1989 n. 271, al Comando provinciale dei Carabinieri il trasferimento del militare di cui trattasi, componente della Sezione di Polizia Giudiziaria presso quella procura, motivando la richiesta con alcune segnalazioni circostanziate « delle quali allo stato non è possibile rendere noto il contenuto per ragioni di segreto istruttorio », che avevano reso oggettivamente inopportuna l'ulteriore permanenza dello stesso presso la Sezione.

Con nota del 4 gennaio 1993 il Comando Provinciale dei C.C. comunicava al procuratore della Repubblica che in data 24 dicembre 1992 il Comando regionale Carabinieri « Veneto » aveva disposto il trasferimento dell'Appuntato Carraro dalla Sezione di P.G. alla Stazione C.C. di Veleggio sul Mincio.

L'iniziativa del procuratore della Repubblica ha avuto corso col pieno accordo del procuratore Generale, che ha condiviso la decisione, giudicando assolutamente necessario il detto trasferimento per evidenti ragioni di opportunità, per il venir meno dell'indispensabile rapporto fiduciario tra l'A. G. ed il militare addetto alla Sezione di P.G. e potendo inoltre solo l'allontanamento consentire le necessarie ulteriori indagini al fine di una appropriata valutazione dei suoi comportamenti.

In particolare, sono emersi a carico del Carraro seri dubbi su di un coinvolgimento nella diffusione del c.d. « rapporto Graci » e delle relative intercettazioni telefoniche, dubbi espressi nella Relazione ministeriale pervenuta alla procura della Repubblica di Venezia nell'agosto 1992, le cui conclusioni fondate su argomenti logici e convincenti sono apparse del tutto ragionevoli e condi-

visibili e ciò nonostante le diverse considerazioni svolte in merito nella relazione della Commissione Gasparri.

Su tale punto, peraltro, non possono essere fornite ulteriori precisazioni ed indicazioni essendo i fatti oggetto di indagine penale tuttora in corso.

Va poi segnalato che la stessa relazione ministeriale aveva prospettato l'opportunità di « un riassetto della sezione di polizia giudiziaria », dando atto che già all'epoca era all'esame del Procuratore della Repubblica, dottor Vitaliano Fortunati, insediatosi nell'Ufficio da poche settimane, l'ipotesi dell'allontanamento del Carraro dai compiti svolti nell'ambito della locale sezione di P.G.

In data 15 dicembre 1992 inoltre, il Sostituto dottor Antonio Fojadelli faceva pervenire al procuratore della Repubblica un rapporto a carico dello stesso Carraro, per fatti suscettibili di valutazione disciplinare.

In particolare si rilevava che il militare aveva eseguito di sua iniziativa a seguito di un esposto anonimo diretto al procuratore della Repubblica, indagini senza alcuna delega e senza aver portato l'atto a conoscenza del suo destinatario.

Nel rapporto del dottor Fojadelli venivano aggiunti particolari circa relazioni di eccessiva confidenza e familiarità tra il Carraro ed un cronista di un quotidiano locale, peraltro già evidenziate nella citata relazione ispettiva del Ministero di Grazia e Giustizia.

Inoltre, successivamente a tali fatti ed alla richiesta di trasferimento formulata dal procuratore della Repubblica di Venezia, perveniva a quest'ultimo ulteriore rapporto del Sostituto dottor Carlo Nordio con il quale si lamentava una censurabile iniziativa del Carraro che, pendendo richiesta di rinvio a giudizio dinanzi al G.I.P., in relazione ad un troncone del procedimento per le c.d. « tangenti venete », aveva contattato uno dei principali imputati senza mandato alcuno e anzi spendendo abusivamente il nome sia del Sostituto che del G.I.P. dottor Felice Casson, prospettando l'asserita favorevole disposizione dell'A.G. per un vantaggioso patteggiamento ove prima dell'udienza preliminare lo stesso indagato avesse riferito fatti importanti relativi alle indagini.

Aggiungeva il dottor Nordio non solo di non aver mai autorizzato il militare a spendere il suo nome, ma anche di non aver mai tenuto un comportamento tale da far nascere nel Carraro la ragionevole convinzione di poter parlare per suo conto, se non a suo nome, in vicende così delicate.

I fatti enunciati di possibile rilievo disciplinare, sono all'esame della procura Generale della Repubblica di Venezia per l'eventuale esercizio della relativa azione nei confronti del Carraro.

Per quanto riferito infine dall'A.G. procedente il ruolo avuto dal militare nelle indagini per le c.d. « tangenti venete » è sempre stato quello di un mero collaboratore seppur particolarmente valido e professionalmente capace, e dunque a torto il Carraro è stato presentato alla pubblica opinione quasi come il vero dominus dell'indagine, che senza di lui non avrebbe potuto conseguire utili sviluppi. E d'altra parte non sembra neanche ipotizzabile che l'allontanamento del Carraro quando ormai le indagini erano al termine, potesse avere l'effetto di bloccare l'inchiesta sulle c.d. tangenti venete.

Una tale prospettazione dei fatti, appare dunque fuorviante ed anche ingiustificatamente riduttiva del contributo arrecato alle indagini dai magistrati preposti ai vari procedimenti, magistrati la cui capacità ed impegno vanno senz'altro riconosciute.

Alla stregua di quanto sopra è rilevato che la Commissione Gasparri è stata insediata su iniziativa del Ministro dell'Interno, la richiesta di trasferimento del Carraro, disposto poi dall'Amministrazione di appartenenza del militare a norma del citato articolo 11 D.Lgs. 271/89, appare fondata su evidenti e ragionevoli motivi di opportunità e non risulta certo determinata dal supposto (e asseritamente contrastato) attivismo investigativo del militare che, peraltro, ha impugnato il provvedimento avanti al Giudice Amministrativo.

Quanto, infine, al ruolo svolto nella vicenda del Generale Esposito, si comunica, anche in base agli elementi di conoscenza forniti dal Ministero della Difesa, che il predetto ufficiale ha doverosamente disposto il trasferimento del Carraro a sede di gradi-

mento, a seguito della formale richiesta del procuratore della Repubblica di Venezia di cui si è detto.

L'appunto inoltrato dall'allora Colonnello Esposito al signor Franco Ferlin, cui si riferiscono gli onorevoli interroganti, riguardava il carabiniere in congedo Vitucci Pietro per un'eventuale sua assunzione presso l'aerostazione di Treviso. La segnalazione non ha sortito alcun effetto tant'è che il giovane è emigrato e lavora all'estero.

Non trova infine conferma in atti ufficiali, l'asserita apertura di una inchiesta sul conto del Generale Esposito da parte della procura Militare di Padova.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Conso.

BIONDI. — *Ai Ministri dell'università e ricerca scientifica e tecnologica, della pubblica istruzione e per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

nel 1994 ricorrerà il cinquantenario della morte di Giovanni Gentile;

quale che sia il giudizio che si voglia dare delle idee politiche e del pensiero filosofico di Gentile, egli non solo rimane uno dei maggiori filosofi italiani, ma ha lasciato un segno indelebile mercé le molteplici e poderose iniziative da lui attuate in moltissimi settori della vita nazionale, a partire dalla riforma della scuola;

la sua attività di organizzatore culturale si svolse rilevante e probabilmente ineguagliata, perché toccò enti disparati quali la Scuola Normale Superiore, la Domus Galileana, l'Università commerciale Luigi Bocconi, l'Istituto per il Medio ed Estremo oriente, la Casa del Manzoni, l'Istituto per la Storia del Risorgimento, determinando inoltre la politica culturale di case editrici primarie, dalla Laterza alla Sansoni, e contribuendo al progresso degli studi soprattutto filosofici sia con importanti traduzioni sia con la redazione di riviste quali *La Critica* (con Benedetto Croce) e *il Giornale critico della filosofia italiana*;

ancora insuperata resta quell'autentico monumento culturale costituito dall'*Enciclopedia Italiana di scienze lettere e arti*, mentre lo stesso Istituto della Enciclopedia Italiana ancor oggi procede attuando opere che lo stesso Gentile sessant'anni addietro aveva preconizzato —:

quali iniziative s'intendano assumere per celebrare degnamente, fuori da ogni polemica ma in un clima di efficace rivisitazione critica, un uomo la cui presenza rimane fondamentale nella storia del pensiero e della cultura del Novecento non solo italiano. (4-10734)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Rientra tra i compiti istituzionali di questo Ministero provvedere alla costituzione dei comitati per la celebrazione di ricorrenze culturali di particolare importanza.

Detti comitati Nazionali nascono per iniziativa e su sollecitazione di studiosi o di istituzioni che avvertono l'esigenza di dare rilievo a determinati eventi.

Al fine di coordinare l'attività e per programmare le predette celebrazioni, si è provveduto a istituire presso il competente ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali di questo Ministero con D.P.C.M. 18 aprile 1992 registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1993 la Consulta per i comitati Nazionali celebrativi.

Il suddetto organismo, oltre ad avanzare direttamente proposte, vaglia le richieste di costituzione di nuovi comitati che pervengono da più parti.

Per quanto riguarda la proposta in questione si fa presente che, a tutt'oggi, non è pervenuta al predetto ufficio centrale alcuna richiesta per l'istituzione di un comitato che celebri il cinquantenario della morte di Giovanni Gentile.

Comunque si provvederà a sottoporre la richiesta oggetto dell'interrogazione all'attenzione della Consulta per i comitati Nazionali.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Ronchey.

BIONDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se risulti al Governo che risponda a verità che la perizia balistica relativa al procedimento penale n. 1817/85 (cosiddetta II maxi inchiesta sui delitti di mafia), disposta dall'ufficio istruzione del tribunale di Palermo, sia bloccata dal 1988;

se sia vero che con i primi stralci depositati di tale perizia fossero stati messi in rilievo collegamenti, fino a quel momento insospettiti, fra delitti di rilevante importanza fornendo così agli inquirenti preziose indicazioni;

in caso di risposte affermative, quali siano le ragioni che abbiano provocato tale situazione. (4-10946)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.*

Nell'ambito del proc. pen. n. 1817/85 R.G.U.I. c/ Alfano Michelangelo + 183, che prosegue con le norme anteriormente vigenti, è stata disposta, ed è in corso di espletamento, una complessa perizia balistica che ha richiesto il conferimento di diversi incarichi in data 18/2, 5/3, 30/6 e 29/10/1986; nel corso delle indagini peritali — aventi ad oggetto l'esame di centinaia di reperti (armi di diverso calibro, munizioni, bossoli, borre, ecc.) sequestrati a seguito di omicidi e in occasione di arresti o perquisizioni — sono stati depositati quattro elaborati in data 29/10/1986, 12/10/1987, 20/12/1988 e 2/3/1991.

Con tali stralci i periti hanno rassegnato l'esito delle operazioni man mano espletate e, in atto, sono ancora in corso gli accertamenti che consentiranno ai periti di ultimare gli incarichi loro affidati.

Da quanto esposto, si evince che le operazioni peritali — protrattesi nel tempo sia per la loro complessità e difficoltà sia perché il collegio peritale è formato da esperti che risiedono in luoghi diversi — non si sono mai interrotte né risultano « bloccate ».

Si fa presente, infine, che gli elementi forniti dai periti in seno ai quattro stralci sinora depositati, hanno consentito di evi-

denziare collegamenti tra alcuni dei delitti commessi nel corso della c.d. guerra di mafia.

Alla stregua di quanto esposto non si ravvisano elementi di rilievo disciplinare a carico dei magistrati inquirenti.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Conso.

BIONDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi con i quali non venga data piena attuazione alle norme delle leggi 19 maggio 1986, n. 224, e 27 ottobre 1990, n. 404, come previsto dalla risoluzione approvata il 23 settembre 1992 dalla Commissione difesa della Camera dei deputati, in cui si prevede che « gli ufficiali del servizio permanente che, in applicazione delle norme della presente legge, sarebbero promossi al grado superiore dopo i pari grado appartenenti ai ruoli ad esaurimento ed aventi uguale anzianità di servizio da ufficiale, sono comunque promossi sempre che appartenenti al ruolo ed alle specialità corrispondenti, anche in deroga alle norme di cui al successivo articolo 37 della presente legge ed agli articoli 24, 25, 28, 29 e 30 della legge 20 settembre 1980, n. 574, il giorno precedente a quello del compimento dell'anzianità di servizio prevista per gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento », articolo 24, comma 4. (4-11386)

RISPOSTA. — *Non è possibile condividere l'interpretazione che la risoluzione, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, intende fornire a talune norme della legge n. 224 del 1986, dal momento che la promozione conseguita dall'Ufficiale del ruolo ad esaurimento, ai sensi dell'articolo 32, commi 5 e 6 della predetta legge 19 maggio 1986, n. 224, ha esclusiva natura di « beneficio pensionistico ».*

Pertanto, detta promozione non rientra nella categoria dei provvedimenti relativi al normale turno di avanzamento, né produce alcun reale effetto penalizzante per il pari grado in servizio permanente effettivo.

Il Ministro della difesa: Fabbri.

BOATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in data 17 maggio 1993 il dirigente ufficiale giudiziario Giuseppe Salvago, in servizio presso la Corte d'Appello di Trento, ha inoltrato una nota alle seguenti autorità del Distretto giudiziario di Trento:

Al Presidente della Corte d'Appello;

Al Procuratore generale presso la Corte d'Appello;

Al Presidente del Tribunale;

Al Procuratore della Repubblica;

Al Pretore dirigente della Pretura circondariale;

Al Procuratore presso la Pretura circondariale;

Al Presidente del Tribunale dei minorenni;

Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni;

Al Presidente dell'Ordine degli avvocati del Foro di Trento;

Al Presidente del Tribunale di sorveglianza;

nella nota si evidenzia lo stato di grave disservizio presso l'UNEP (Ufficio Notifiche Esecuzione Protesti) di Trento;

in particolare si evidenziano le carenze di personale a livello di ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori, tali da compromettere le normali attività d'ufficio con il conseguente blocco di ogni attività —:

in che modo il Governo intenda attivarsi nei riguardi dei responsabili del Distretto giudiziario di Trento per risolvere questa annosa situazione che sta causando non pochi problemi e per consentire il normale svolgimento delle attività connesse ai ruoli e alle funzioni del personale UNEP, in servizio presso la Corte d'Appello di Trento. (4-14248)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che presso la*

Corte di Appello di Trento i quattro posti vacanti di collaboratore UNEP sui sei previsti dall'organico, già messi a concorso senza esito, sono stati nuovamente pubblicati, per la relativa copertura, mediante telefax dell'8 aprile 1993.

Si aggiunge che l'organico degli assistenti UNEP risulta al completo, mentre il posto vacante di operatore UNEP, sui 5 previsti dall'organico, verrà messo a concorso e pubblicato a mezzo fax. Tale vacanza potrà essere coperta con l'assunzione di personale trimestrale.

Si precisa, altresì, che con decreto ministeriale 21 gennaio 1993 è stato indetto un concorso a 73 posti di operatore UNEP.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Conso.

BOGHETTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il 6 dicembre 1990 un aereo militare in esercitazione s'è abbattuto nell'ITCS Salvemini di Casalecchio di Reno (BO) causando dodici vittime e decine di feriti;

recentemente, in un incontro con alcuni genitori dei ragazzi uccisi e l'avvocato di parte civile, il giudice per le indagini preliminari ha affermato che il processo potrebbe iniziare solo che giungessero i risultati della perizia commissionata ad un laboratorio inglese; che al contrario ritarda ad arrivare —:

se ritenga opportuno sollecitare la perizia in questione;

quali iniziative intenda promuovere.
(4-10448)

RISPOSTA. — *In merito alla richiesta dell'onorevole interrogante l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna ha fatto sapere che la perizia è stata depositata presso il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bologna nel mese di aprile del corrente anno.*

Il Ministro della difesa: Fabbri.

BORGHEZIO. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nel momento in cui la migliore storiografia anti-fascista è giunta a leggere la Resistenza come « guerra civile », si pone la necessità di evitare le discriminazioni fra i Caduti dei due fronti di detta guerra;

in molti cimiteri, come ad esempio nel cimitero monumentale di Torino, le tombe dei caduti della guerra 1940-45 sono lasciate in stato di quasi abbandono, palesemente dimenticate dalle autorità, forse perché fra esse vi sono i Caduti della Repubblica sociale italiana —:

se non ritengano di dover assumere le iniziative di competenza al fine di assicurare pari dignità, nella manutenzione delle tombe e nelle celebrazioni ufficiali, alle spoglie di tutti i soldati, senza alcuna discriminazione. (4-13484)

RISPOSTA. — *Si risponde anche a nome del Ministro dell'interno.*

Trattandosi di sepolture militari ubicate nel cimitero comunale di Torino, spetta — in via prioritaria — a quella civica amministrazione provvedere alla loro manutenzione e ad una decorosa sistemazione che eviti ogni discriminazione di carattere politico.

La Difesa ha tempestivamente interessato il Comando regione Militare Nord-Ovest affinché effettuasse un apposito sopralluogo allo scopo di accertare l'effettivo stato dei riquadri murali del campo est ove sono tumulati i « Caduti nella guerra 1940-45 ».

Dal sopralluogo — effettuato in data 17 maggio scorso in presenza della dirigente dei servizi cimiteriali di quella città — è emerso che i riquadri murali dal n. 534 al 540 e dal 545 al 550 custodiscono le spoglie mortali dei Caduti nella guerra 1940-45, ivi compresi — in particolare dal n. 534 al 540 — i Caduti della Repubblica Sociale Italiana, mentre i riquadri dal n. 541 al 544 sono riservati a defunti civili.

I riquadri dei Caduti risultano tutti uguali e sistemati in modo decoroso.

La zona del Cimitero destinata ai Caduti in guerra non risulta affatto abbandonata in

quanto situata in un contesto di tombe civili oggetto di continue visite da parte dei parenti.

Le costruzioni — in ogni modo — sono tali che qualsiasi intervento manutentivo di carattere straordinario non potrebbe non coinvolgere necessariamente l'intera struttura.

Il Ministro della difesa: Fabbri.

CICCIOMESSERE, PAPPALARDO, PANNELLA, ELIO VITO, BONINO, TARADASH e RAPAGNÀ. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

alcuni corpi delle Forze armate, nell'esercizio delle loro attività specifiche sono esposti al rischio di ustione e devono, sulla base della normativa vigente, essere equipaggiati con materiale ed indumenti che garantiscano loro la massima protezione possibile, da determinarsi in relazione alle situazioni di rischio che dette attività comportano e caratterizzano;

la Direzione generale di commissariato della Difesa, organo istituzionalmente preposto in materia, ha emanato, nel febbraio 1990, disposizioni e norme la cui lettura consente di affermare che esse:

a) si limitano a verificare la sola proprietà antifiamma del tessuto di base;

b) appaiono sostanzialmente finalizzate alla individuazione di un tessuto realizzato con una ben precisa fibra, il cui marchio è, in esse, espressamente citato (Reg.ne n. 814/a Class. V. E. Diramaz. Dp. n. 1/10466 del 23 febbraio 1990 del Ministero della difesa direzione generale di commissariato 1° reparto — 1^a divisione). La successiva realizzazione degli indumenti evidenzia, altresì, che non sono stati tenuti in alcun conto i parametri di protezione e confortevolezza che, come noto sono la base di un equipaggiamento protettivo sia per quanto riguarda la tuta (di cui appunto si verifica la sola caratteristica antifiamma del tessuto) sia per la restante parte di indumenti che concorrono a comporre l'equipaggiamento nel suo insieme;

nell'aprile 1990 l'ispettorato logistico dell'Esercito è venuto a diretta conoscenza di una specifica attività di ricerca e studio

nel settore delle professioni a « rischio di ustione », finalizzata alla produzione di indumenti per la protezione del corpo umano in situazioni operative ad elevata pericolosità ed in seguito a ciò ha avviato uno studio specifico tendente a realizzare un equipaggiamento ottimale per il personale dei mezzi corazzati. I risultati di tale studio ricevuti nell'agosto del 1991 si sono concretizzati (senza alcun onere per l'A.D.) in un prototipo;

la già citata direzione generale di commissariato della Difesa ha:

a) nel luglio dello scorso anno definito le « condizioni tecniche per la provvista di tessuto ignifugo in fibra poliammidica per indumenti da volo della Marina militare »;

b) nel dicembre, sempre del 1992, egualmente definito le « Specifiche tecniche per la provvista di tute ignifughe per equipaggi di mezzi corazzati »;

la lettura delle predette recenti disposizioni (che hanno visto la luce, si noti bene, un anno dopo che l'ispettorato logistico dell'Esercito ha ricevuto i risultati del citato studio condotto *ad hoc*) consente di affermare che esse:

a) ripetono pedissequamente il contenuto delle precedenti;

b) non recepiscono alcuno degli elementi cui il predetto specifico studio è pervenuto né, tantomeno, i presupposti medico-scientifici di base che hanno trovato piena accettazione nel mondo scientifico (vedi Consiglio nazionale delle ricerche, Servizio di sicurezza del lavoro e Protezione sanitaria, quaderno 1/92) —:

1) quali siano i presupposti medico-scientifici adottati dalla sunnominata Direzione generale nella definizione delle norme da adottare;

2) quali metodologie di prova l'amministrazione stessa adotti e segua per la verifica delle caratteristiche di protezione e confortevolezza degli equipaggiamenti protettivi in generale e in particolare:

a) quali criteri abbia dettato in occasione dei recenti acquisti di equipaggiamenti per il personale dei mezzi corazzati;

b) se il comando del Corpo di commissariato dell'Esercito abbia inoltrato alla predetta Direzione generale i risultati dello studio ed in caso negativo per quali motivi;

c) quali siano le motivazioni che — in contrasto con il contenuto del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 358 (capo III, articolo 8 punto 6) (Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE) — hanno determinato il mantenimento, nelle predette specifiche tecniche, di prescrizioni aventi l'effetto, di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti;

3) infine se, per i recenti acquisti di tute ignifughe per il personale di mezzi corazzati inviato in Somalia ed in Mozambico, sia stato tenuto conto dei risultati dello studio predetto e dei presupposti medico-scientifici posti a base del medesimo. (4-11975)

RISPOSTA. — *Con riferimento alle considerazioni di premessa degli onorevoli interroganti circa le disposizioni emanate dalla Direzione generale di commissariato, si fa presente che le condizioni tecniche di fornitura emanate nel febbraio 1990 non sono più operanti dal luglio del 1992, essendo state abrogate e sostituite rispettivamente dalle nuove specifiche tecniche [n. 860/A di reg.ne — Class. V.E. — diramate con disp. n. 2/20344 dell'8 luglio 1992 — per la provvista di « Tessuto ignifugo in fibra poliammidica (di tipo aromatico), di colore verde oliva, per indumenti da volo dell'Aeronautica militare »; n. 859/INT di reg.ne — Class. V.E. — diramate con disp. n. 2/20346 dell'8 luglio 1992 — per la provvista di « Tessuto ignifugo in fibra poliammidica (di tipo aromatico), di colore rosso arancio per indumenti da volo della Marina e dell'Aeronautica militare »; n. 861/M di reg.ne — Class. V.E. — per la provvista di tessuto di colore verde salvia,*

per indumenti da volo della Marina militare, del tutto analogo, tranne il colore, a quello di colore verde oliva destinato all'Aeronautica militare].

Dette specifiche tecniche dispongono per i soli approvvigionamenti di tessuti da destinare rispettivamente alle sartorie militari dell'Aeronautica militare e della Marina militare per la confezione degli indumenti da volo (combinazioni e giubbetti) sotto il diretto controllo dei competenti organi tecnici di Commissariato e, come già le precedenti del 1990, oltre a stabilire i requisiti tecnici ed i metodi di prova di carattere merceologico, necessari a definire un tessuto secondo i dettami della più specifica destinazione del tessuto oltre ai metodi per l'accertamento delle proprietà ignifughe e per il suo mantenimento anche dopo ripetute prove di lavaggio e di invecchiamento artificiale, anche altre proprietà peculiari quali, in particolare, la permeabilità all'aria del tessuto, sempre con riferimento a metodologie di prova ufficiali in funzione della confortevolezza (traspirabilità) del tessuto stesso.

Nella elaborazione delle specifiche tecniche in argomento ci si è avvalsi per alcuni parametri di prova del « Regolamento di omologazione dell'abbigliamento protettivo a prova di fiamma e calore per conduttori in competizioni », elaborato nel dicembre 1986 dalla Commissione sportiva automobilistica italiana dell'Automobile Club d'Italia e che gli stessi indumenti da volo confezionati dalle sartorie militari dell'Aeronautica militare con i tessuti prescritti dalle specifiche tecniche sopra elencate, sono da anni in distribuzione agli stessi piloti (aerei leggeri ed elicotteri) dell'Esercito (Carabinieri compresi), della Marina, della Guardia di finanza e della polizia di Stato, i quali, per quanto risulti, non hanno mai formulato rilievi circa la validità ergonomica e fisiologica degli indumenti stessi.

Lo stesso tessuto è a tutt'oggi quello di più larga utilizzazione nella confezione di indumenti da volo e di tute per carristi da parte delle Forze armate di quasi tutti i paesi NATO e di abbigliamento protettivo specifico (Vigili del fuoco e simili).

La Difesa effettua gare (licitazioni private) nel rispetto delle norme di cui al

decreto-legge 24 luglio 1992, n. 358 (testo unico delle disposizioni in materia di appalti di pubbliche forniture); dette gare sono volte all'acquisizione di un prodotto finito direttamente presso i produttori nazionali e CEE di tessuto, liberi questi di approvvigionarsi a loro volta presso analoghe industrie produttrici di filati; la larga partecipazione di ditte produttrici di tessuto alle suddette gare conferma l'inesistenza di presunte situazioni di monopolio in tale settore merceologico.

Con riferimento all'attività di ricerca e studio di cui è cenno nell'interrogazione e per la quale si ritiene che gli onorevoli interroganti abbiano voluto riferirsi verosimilmente allo « studio » effettuato dalla ditta Prometeo spa di Sommariva Bosco (TO), concretizzatosi in una relazione dell'Ispettorato logistico dell'Esercito — Ufficio A.M.E. — si precisa che tale relazione si riferisce ad una sperimentazione effettuata su prototipi di materiale (tuta per equipaggi di mezzi corazzati — versione invernale e versione estiva — realizzati in « Promepack », marchio depositato dalla stessa ditta) presso il 1° Gruppo squadroni cavalleria Nizza, nel corso del quale, alla presenza di un'apposita commissione composta da civili e militari è stato impiegato, quale sperimentatore, un sergente maggiore del predetto Gruppo che, indossando i suddetti prototipi completi anche di sottocombinazione invernale, cappuccio e guanti, ha compiuto in più occasioni (29 marzo 1991, 5 aprile 1991, 30 aprile e 27 maggio 1991) su un carro Leopard, i movimenti di routine propri di ciascuno dei componenti l'equipaggio di un carro.

L'esperimento si è concluso con un giudizio favorevole espresso dallo stesso sperimentatore e dai componenti della commissione.

Lo « Studio » della ditta Prometeo spa è pervenuto all'Ispettorato logistico dell'Esercito in sede di fase conclusiva di una sperimentazione di pratico impiego su una nuova « Tuta per equipaggio di mezzi corazzati », avviata in precedenza dallo Stato maggiore dell'Esercito.

La valutazione finale di tale sperimentazione (condotta da 1.500 militari) realizzata in 5 tipi differenti di tessuto ignifugo, scelti tra quelli all'avanguardia in commercio

(compreso quello impiegato dall'Aeronautica militare/Marina militare per gli indumenti da volo), è stata affidata ad un Gruppo di lavoro, istituito appositamente dallo Stato maggiore, del quale faceva parte anche un rappresentante della Direzione generale di Commissariato.

Al termine dell'esame, condotto anche sul concomitante « Studio » della ditta Prometeo spa, si è pervenuti alle seguenti conclusioni:

le « tute per equipaggi di mezzi corazzati » realizzate con lo stesso tessuto impiegato dall'Aeronautica militare/Marina militare, erano le più rispondenti sotto vari aspetti (resistenza alle sollecitazioni dinamiche, confortevolezza, traspirabilità, assenza di accumulo di cariche statiche e, in particolare, proprietà ignifughe);

nessun elemento nuovo o utile poteva essere tratto dallo studio della ditta Prometeo spa, non essendo stato possibile — malgrado le ripetute richieste dello Stato maggiore — ottenere dalla ditta stessa né un prototipo della suddetta tuta « Promepack », né tantomeno un campione di tessuto o almeno una scheda tecnica contenente i requisiti del tessuto, allo scopo di poter effettuare i necessari raffronti con gli elementi di valutazione emersi dalla suddetta sperimentazione.

Dette conclusioni sono state tradotte in un documento finale contenente la definizione dei requisiti « militari » e « tecnici » da valere per un eventuale approvvigionamento di un nuovo « Sistema di protezione per equipaggi di mezzi corazzati », rilevando, con riferimento allo « Studio » della ditta Prometeo spa, l'impossibilità di poter procedere ad una sua valutazione, tenuto conto anche che la stessa insisteva nel non voler fornire alcun dato tecnico riguardo al proprio prodotto « Promepack » che affermava essere tutelato da apposito brevetto.

Riassumendo quanto sopra ampiamente evidenziato si sottolinea che la Difesa ha adottato, nella definizione delle specifiche tecniche in questione, tutti i presupposti medico-scientifici che scaturiscono dalle esperienze e dai riferimenti sopra delineati; ha prescritto nelle stesse solo ed esclusiva-

mente metodologie di prova aventi il crisma dell'ufficialità in ambito nazionale, europeo ed internazionale, nel rispetto della gerarchia delle fonti normative tecniche precisate dallo stesso testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, di cui al decreto-legge 24 luglio 1992, n. 358 (articolo 8 — comma 5); ed, infine, non ha tenuto conto dei risultati dello specifico studio della ditta Prometeo spa e dei presupposti medico-scientifici posti a base del medesimo, in occasione dei recenti acquisti di tute ignifughe per il personale dei mezzi corazzati inviati in Somalia ed in Mozambico — tuttora in corso — non essendosi tale studio materializzato in nulla di concreto, né avendo lo stesso apportato alcun elemento nuovo o utile per l'Amministrazione difesa nella messa a punto dell'equipaggiamento in argomento.

Il Ministro della difesa: Fabbri.

COSTANTINI, LORENZETTI PASQUALE, VELTRONI e MARRI. — Al Ministro per il coordinamento della protezione civile. — Per sapere — premesso che:

nell'estate scorsa i comuni di Terni, Narni ed Amelia si sono trovati in una situazione di grave emergenza idrica, che ha provocato notevoli disagi a ben cinquantamila cittadini. Emergenza idrica non dovuta a siccità ma in conseguenza dei fenomeni di inquinamento dei pozzi e delle sorgenti di approvvigionamento e di rifornimento dei comuni della conca ternana di cui ancora non si conoscono le cause;

regione dell'Umbria, provincia di Terni, i comuni di Terni, Narni ed Amelia, si rivolsero al Governo, in particolare ai Ministri dell'ambiente e della protezione civile, chiedendo:

a) interventi urgenti ed immediati per fare fronte alla situazione di emergenza, che consentissero il rifornimento di acqua potabile alle popolazioni rimaste prive;

b) l'attivazione di pozzi e sorgenti alternative a monte dell'area inquinata,

mediante un apposito progetto in grado di risolvere definitivamente il problema dell'approvvigionamento idrico sicuro, per il quale fu stimato un costo di 25 miliardi;

c) l'intervento dell'Istituto superiore della sanità per studiare e ricercare le cause responsabili dell'inquinamento dei pozzi che insistono nella conca ternana, dove si scaricano da un secolo gli effetti delle produzioni industriali;

nell'agosto del 1992 il Governo stanziò otto miliardi — a valere sui fondi del Ministero dell'ambiente destinati alla realizzazione di alcuni progetti della regione dell'Umbria — per finanziare gli interventi urgenti al fine di tamponare l'emergenza. Detto finanziamento fu assegnato al Ministero della protezione civile, mentre la responsabilità della gestione degli interventi per la realizzazione delle opere necessarie per eliminare l'emergenza fu assegnata alla Prefettura di Terni. Fu stabilito, altresì, il termine di un anno per il completamento dei lavori, pena la revoca del finanziamento;

a distanza di otto mesi non risulta che siano stati ancora approvati i progetti tecnici relativi agli interventi urgenti, per i quali sono stati stanziati otto miliardi, né attivate le procedure pubbliche per indire le gare di appalto per i lavori;

non si conoscono ancora i risultati e gli studi affidati all'Istituto superiore della sanità per conoscere ed appurare le cause dell'inquinamento;

il progetto per costruire sorgenti e pozzi nuovi alternativi a quelli inquinati della conca ternana che può consentire di risolvere definitivamente i problemi avuti la scorsa estate, non ha avuto alcun finanziamento del Governo —:

quali interventi ed iniziative concrete il Ministro intenda assumere per:

1) rimuovere le cause che stanno determinando gravi ritardi nell'attuazione degli interventi urgenti destinati all'emergenza idrica, perché la realizzazione delle opere previste si svolga nei tempi stabiliti

dalla circolare ministeriale per non incorrere nel pericolo della revoca del finanziamento assegnato, e comunque per evitare che la prossima estate ci si trovi di fronte ad una nuova situazione di emergenza idrica;

2) fare in modo che siano resi noti i risultati dello studio sulle cause dell'inquinamento affidato all'Istituto superiore della sanità;

3) reperire il finanziamento di 25 miliardi occorrente per la realizzazione del progetto che consente di realizzare un sistema di pozzi, di approvvigionamento delle acque e di distribuzione delle stesse alle popolazioni della conca ternana in grado di fornire acqua potabile;

4) rimborsare le spese anticipate e sostenute dei comuni interessati dalla emergenza idrica e dalla Azienda servizi municipalizzati di Terni per approvvigionare e rifornire di acqua le popolazioni che la scorsa estate ne sono rimaste prive e per ospitare il personale militare e della protezione civile mobilitato nell'opera di sostegno logistico. (4-12374)

RISPOSTA. — Si risponde alla interrogazione indicata in oggetto che alla presente si allega.

A seguito della situazione di emergenza idropotabile verificatasi nei comuni della provincia di Terni, fu emanata l'ordinanza n. 2305 del 19 agosto 1992 con la quale veniva autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di 8 miliardi finalizzata agli interventi ritenuti necessari per il superamento dell'emergenza.

L'ordinanza stessa, nel delegare il prefetto di Terni all'adozione di tutti i provvedimenti per l'attuazione degli interventi diretto a fronteggiare l'evento anche in deroga alla normativa concernente le procedure concorsuali in materia di opere pubbliche, all'articolo 2 prevedeva la facoltà per lo stesso prefetto di avvalersi del supporto tecnico dell'Ufficio del Genio civile.

A seguito della soppressione di tale Ufficio, il prefetto trovava difficoltà ad operare a causa della mancanza di collaborazione da

parte degli organi tecnici subentrati nelle competenze del Genio civile.

Al fine di evitare ulteriori ritardi e disguidi, veniva interessato da questo dipartimento il Provveditorato regionale alle Opere pubbliche per l'Umbria che dava la propria disponibilità.

I progetti ritenuti conformi alle finalità della legge dal Comitato tecnico consultivo di questo Dipartimento nella seduta del 21 gennaio 1993 e successivamente fatti propri dall'ingegnere capo delegato per la provincia di Terni, sono stati sottoposti all'esame del C.T.A. (Comitato tecnico-amministrativo) del 31 marzo 1993 con parere favorevole, in tal modo concludendosi l'iter di progettazione ed approvazione dei progetti.

Si è provveduto, altresì, ad inviare una lettera al Presidente della provincia di Terni con la quale si evidenziano le difficoltà insorte sia nella fase progettuale delle opere da eseguirsi, sia nell'acquisizione dei pareri tecnico-amministrativi necessari e si chiarivano gli adempimenti di questo Dipartimento prima di attivare le procedure per l'affidamento dei lavori secondo le indicazioni dell'ordinanza.

Il prefetto di Terni ha, successivamente, provveduto a emanare il decreto recante l'approvazione dei progetti, l'affidamento e la determinazione di appalto dei lavori mediante gare ufficiose; il decreto di occupazione d'urgenza e il provvedimento recante la costituzione della commissione incaricata all'espletamento della procedura di gara.

Questo Dipartimento esprimerà i pareri tecnici per i pagamenti sulla base delle comunicazioni mensili del prefetto sull'andamento dei lavori nonché sulla base della documentazione che sarà trasmessa a fronte delle richieste di pagamento in acconto ed in corso d'opera.

A tutt'oggi i lavori sono stati appaltati per un totale di n. 7 interventi e i tempi di realizzo sono quantificabili, come da contratto, in cento giorni dalla data di consegna dei lavori.

Relativamente al punto 2 della interrogazione si precisa che il Ministero della sanità con nota n. 16795/A12 del 2 giugno 1993 ha comunicato che « dal punto di vista geologico la Conca Ternana presenta uno strato

superficiale alluvionale di spessore variabile tra otto e venti metri particolarmente permeabile; i pozzi del Consorzio Amerino e del A.S.M. pescano nella falda immediatamente sottostante e risultano, pertanto, esposti al rischio di contaminazione.

Nella zona si trovano discariche incontrollate, industrie chimiche e siderurgiche, un laboratorio galvanico a livello artigianale e vari punti di rottamazione di autoveicoli ».

Per quanto concerne la richiesta di finanziamento di 25 miliardi si rappresenta che la fattispecie prospettata non rientra nei casi di possibile intervento del Dipartimento, così come indicati dall'articolo 5, comma 3 della legge n. 225 del 1992.

Infine, i rimborsi di spese anticipate e sostenute dai comuni interessati dall'emergenza idrica, non rientrano fra i compiti specifici di questo Dipartimento.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Protezione civile):
Riggio.

CRIPPA e RONCHI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

il signor Massimo Santelices, nato il 20 febbraio 1970 a Milano, è in servizio civile sostitutivo presso l'A.N.F.F.A.S. di Cuneo dal 9 giugno 1992;

durante le prime settimane di servizio civile il signor Santelices fece presente verbalmente alla vice-responsabile dell'ente, signora Mariagrazia Brignone, il suo disagio a prestare servizio civile nell'ente, viste le modalità e l'attività da espletare, manifestando l'intenzione di chiedere trasferimento ad altro ente;

in altra occasione il Signor Santelices insieme ad un altro obiettore in servizio civile stese una nota scritta in cui evidenziava come un'ospite della struttura, i cui disturbi consistevano anche nel lanciare grida acutissime, venisse posta ogni mattina alle 07.00 esattamente a fianco della porta in vetri che serviva da ingresso alla camera in cui erano alloggiati gli obiettori. Dato che gli obiettori si svegliavano alle

08.00, ciò impediva loro di dormire per un'ora. Dopo aver evidenziato ciò, la nota scritta chiedeva che la paziente fosse posizionata nell'ora in oggetto in un altro luogo, cosa che non avrebbe creato alcuna difficoltà all'ente medesimo ed ai suoi operatori;

con comunicazione del 26 ottobre del Distretto Militare di Cuneo, a firma del Comandante, Col. f. Gennaro Macario, il signor Santelices viene « diffidato ...dal mantenere condotta incompatibile con le finalità dell'Ente cui appartiene »;

nella lettera si fa riferimento al « Prontuario per la gestione degli obiettori di coscienza » ed. 1° agosto 1987, quando è oramai più che noto che tale prontuario è stato sostituito dal « Manuale di procedura per l'istruttoria delle domande di obiezione di coscienza e la gestione del servizio civile » del dicembre 1990, Lev. I/3 U.D.G.;

nella lettera del Distretto Militare si fa inoltre riferimento ad una « dichiarazione dell'Ente con lettera n. 336/1 in data 10 settembre 1992 »;

l'intera procedura adottata da Distretto Militare di Cuneo ed A.N.F.F.A.S. di Cuneo risulta palesemente irregolare, se non illegale, dato che il contenzioso tra ente ed obiettore, regolato da apposito capitolo del sopracitato manuale Lev. I/3 U.D.G. del Ministero della difesa prevede contestazione orale all'obiettore, quindi contestazione scritta allo stesso dando 10 giorni di tempo all'obiettore stesso per fornire le proprie giustificazioni, per poi inviare tutto al Distretto Militare che, previa audizione delle due parti in causa, trasmette il tutto alla Direzione Generale della Leva per gli eventuali provvedimenti;

nel caso sopra descritto si è invece creato un singolare *feeling* tra ente e Comandante del Distretto, senza alcun rispetto delle procedure stabilite dalla Direzione Generale della Leva e senza acquisire le dichiarazioni scritte dell'obiettore in servizio civile;

il Distretto Militare di Cuneo ha già dato prova nei mesi scorsi di scarsa capacità di gestione del servizio civile e di non conoscenza delle norme amministrative della Direzione Generale della Leva che regolano il servizio civile;

tutto ciò dimostra l'irregolarità, e quindi l'assoluta mancanza di valore, della lettera di diffida inviata al signor Massimo Santelices dal Distretto Militare di Cuneo —;

come sia possibile che un Comandante di Distretto Militare utilizzi strumenti come la diffida nei confronti di un obiettore di coscienza senza rispettare le procedure, dimostrando di non conoscere le norme amministrative in materia, prendendo di fatto le parti di un'ente convenzionato contro richieste del giovane in servizio civile che non solo paiono più che legittime e normali, ma che sono state espresse in maniera civile ed educata;

come sia possibile che un ente criminalizzi un obiettore in servizio civile, senza nemmeno metterlo a conoscenza di eventuali rimostranze al Distretto Militare e senza dargli quindi la possibilità di fare le sue controdeduzioni scritte;

quali provvedimenti intenda prendere in proposito. (4-07780)

RISPOSTA. — *Relativamente all'episodio riportato dagli Onorevoli interroganti, concernente un supposto disturbo arrecato da una paziente dell'ANFFAS di Cuneo all'obiettore Santelices nulla risulta a questa amministrazione.*

Per quanto attiene, invece, alla diffida (adottata nei confronti del predetto obiettore) dal mantenere una condotta incompatibile con le finalità dell'ente, si fa presente che detto provvedimento è stato adottato dal Distretto Militare di Cuneo, su disposizione di Levadife, a seguito di segnalazione della locale ANFFAS con lettera n. 336/1 del 10-9-92, che lamentava un comportamento abusivo ed insensibile da parte del giovane.

Non si ravvisa alcuna irregolarità nella procedura seguita, né è stata preclusa all'interessato la facoltà di fornire proprie giustificazioni.

Non si intravede, pertanto, nella vicenda rappresentata dagli interroganti, alcun atteggiamento di favoritismo da parte del Distretto Militare nei confronti dell'ente, né tanto meno, alcun intento persecutorio da parte dell'ente nei confronti dell'obiettore.

Peraltro, non risulta che l'obiettore abbia chiesto il trasferimento ad altro ente; anzi, una comunicazione del Distretto Militare evidenzia che la situazione di contenzioso sorta tra l'ANFFAS e l'obiettore si è risolta con il graduale inserimento del giovane nell'attività dell'ente.

Il Ministro della difesa: Fabbri.

CRIPPA e RONCHI. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

il distretto militare di Napoli impone ai giovani che presentino istanza per il riconoscimento come obiettori di coscienza ai sensi della legge n. 772 del 1972 la sottoscrizione di una dichiarazione in cui si rinuncia, per il tempo necessario al riconoscimento dell'obiezione di coscienza, al computo dei dodici mesi nei quali l'amministrazione della difesa è tenuta a far iniziare la prestazione del servizio di leva;

l'obbligo di far iniziare il servizio di leva entro dodici mesi dalla disponibilità dell'arruolato è sancito dall'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, modificato dall'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 269;

i responsabili del distretto militare di Napoli minacciano i giovani di non accettare la domanda di obiezione se non viene preventivamente sottoscritta la dichiarazione sopra illustrata, commettendo in tal modo una grave infrazione amministrativa —:

cosa intenda fare per modificare immediatamente la prassi irregolare venutasi a creare al distretto militare di Napoli, dato che la domanda di obiezione non può essere sottoposta a nessuna condizione am-

ministrativa, se presentata nei termini temporali previsti dalla legge n. 772 del 1972;

se non ritenga che le dichiarazioni, illustrate in premessa, fatte già firmare a numerosi giovani non abbiano alcun rilievo e peso, visto che vanno a confliggere con diritti sanciti da leggi dello Stato.

(4-08429)

RISPOSTA. — *A seguito delle verifiche effettuate presso il Distretto militare di Napoli, è stato riscontrato che lo stesso non impone ai giovani che presentano istanza per il riconoscimento dello status di obiettore di coscienza di sottoscrivere la dichiarazione cui fanno riferimento gli onorevoli interroganti.*

Pertanto, nel comportamento degli operatori del settore non si è rilevata alcuna violazione delle disposizioni relative all'istruttoria delle pratiche per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

Si fa presente, inoltre, che, secondo la normativa vigente, l'Amministrazione della difesa deve far iniziare il servizio sostitutivo civile dell'obiettore entro 18 mesi dalla presentazione dell'istanza di riconoscimento e non entro dodici mesi, come sostenuto dagli onorevoli interroganti.

Ciò in quanto il momento iniziale di disponibilità è quello dell'avvenuto riconoscimento dello « status » di obiettore che, per legge, deve intervenire entro sei mesi dalla presentazione della relativa istanza.

Il Ministro della difesa: Fabbri.

CRIPPA e RONCHI. — *Ai Ministri della difesa e del turismo e spettacolo. — Per sapere — premesso che:*

il signor Riccardo Capone è obiettore in servizio civile presso la Caritas Diocesana di Roma;

il 15 novembre 1992, il signor Capone si recava presso la Fiera di Roma per visitare la manifestazione « Viaggi e vacanze » organizzata dalla regione Lazio in collaborazione con la provincia di Roma ed il patrocinio della FIVET;

avendo notato che vi era possibilità di acquistare il biglietto di ingresso con tariffa ridotta per chi stava svolgendo servizio di leva, esibiva il suo tesserino di riconoscimento, da cui risultava come egli fosse obiettore di coscienza in servizio civile presso la Caritas di Roma;

il biglietto ridotto non gli veniva comunque fornito, perché alla cassiera era « stato detto » che la riduzione non andava applicata agli obiettori;

l'articolo 11 della legge n. 772 del 1972, equipara ad ogni effetto civile ed amministrativo gli obiettori ai cittadini che stiano prestando servizio militare di leva;

episodi del genere non sono rari e dimostrano non sole le discriminazioni ci sono soggetti gli obiettori in servizio civile rispetto ai giovani in servizio militare di leva, ma anche la scarsa sensibilità delle amministrazioni preposte per sanare definitivamente queste situazioni —:

quali provvedimenti vogliono adottare per evidenziare nel modo dovuto che i giovani obiettori in servizio civile che esibiscano tesserino di riconoscimento hanno diritto ad usufruire alle stesse riduzioni previste per i militari di leva che visitino mostre o musei, oppure che desiderino assistere a spettacoli. (4-08914)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha provveduto ad interessare il Ministero del turismo e dello spettacolo affinché emani le opportune istruzioni per l'applicazione dell'articolo 30 della legge n. 958/86 anche nei confronti degli obiettori di coscienza, in servizio sostitutivo civile, affinché gli stessi possano beneficiare, come i militari in servizio di leva, delle tariffe ridotte per l'accesso ai musei, teatri, cinema ed impianti sportivi.

Infatti, la succitata estensione trova il suo fondamento normativo nell'articolo 11 della legge 15 dicembre 1992, n. 772, che equipara, ad ogni effetto civile ed amministrativo, gli obiettori di coscienza ai militari di leva.

Il Ministro della difesa: Fabbri.

CRIPPA. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

il signor Eugenio Merico, nato ad Alessandria il 16 maggio 1967, e residente ad Acqui Terme, è stato riconosciuto obiettore il 31 luglio 1992, (prot. Leva n. 92808159) e distaccato in servizio civile presso il comune di Santhià (VC) il 23 marzo 1993;

il 25 marzo 1993, il signor Merico ha inviato al distretto militare di Vercelli richiesta, corredata della documentazione del caso, per essere trasferito presso un ente convenzionato situato nel proprio comune di residenza, dato che si trova ad essere figlio unico di madre divorziata;

il « manuale di procedura per l'istruttoria delle domande di riconoscimento dell'obiezione di coscienza e la gestione del servizio civile » del dicembre 1990, al punto 8.2. indica il caso di « figlio unico di madre.....divorziata » come una delle situazioni meritevoli di essere prese in considerazione per eventuali trasferimenti ad enti di servizio civile situati nel comune di residenza;

vi è inoltre da sottolineare come nei primi giorni di giugno si congederà l'obiettore in servizio civile presso la sezione di Acqui Terme di Italia Nostra —:

se non ritenga opportuno concedere il trasferimento richiesto dal signor Eugenio Merico, visti i gravi turbamenti al nucleo familiare che sono stati apportati con il suo distacco in servizio civile presso un ente eccessivamente distante dalla propria residenza. (4-12974)

RISPOSTA. — Esaminata l'istanza di avvicinamento al comune di residenza presentata in data 24 marzo 1993 dall'obiettore di coscienza *MERICO Eugenio* in servizio sostitutivo civile presso il comune di Santhià (VC), è stato disposto il trasferimento del suddetto giovane presso l'ente Italia Nostra sezione Acqui Terme (AL) con decorrenza 10 giugno 1993.

Il Ministro della difesa: Fabbri.

CRIPPA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il signor Fabio Clerici, nato a Chiari (Bs) il 10 aprile 1972, presentava regolare domanda nel 1991 per essere riconosciuto obiettore di coscienza ai sensi della legge n. 772 del 1972;

l'istanza veniva rigettata dall'Amministrazione della difesa con la motivazione che « non sussistevano sufficienti motivazioni filosofiche, religiose, politiche tali da giustificare l'accoglimento »;

non è affatto chiaro il perché di tale decisione da parte dell'Amministrazione, e l'unica ipotesi che si può fare in proposito consiste in un rapporto « sfavorevole » da parte dei carabinieri della compagnia di Chiari, che avevano convocato il signor Clerici per un colloquio a proposito dell'istanza da lui presentata;

a tal proposito è da evidenziare come il signor Clerici non abbia firmato alcunché, per cui il rapporto dei Carabinieri è una risultanza di loro interpretazioni delle dichiarazioni del giovane, interpretazioni che non possono ricoprire alcuna prova per ciò che riguarda la coscienza di un cittadino;

il signor Clerici, coerentemente con le motivazioni che l'hanno spinto a dichiararsi obiettore, si è rifiutato di presentarsi al reparto cui era stato assegnato per svolgere il servizio militare, e per tale ragione sarà giudicato dal Tribunale Militare di Verona —:

se non ritenga doveroso attivare gli opportuni procedimenti perché il signor Fabio Clerici sia immediatamente riconosciuto obiettore di coscienza, in modo da porre rimedio all'errore commesso dall'Amministrazione della difesa che ha ritenuto di poter giudicare la coscienza di un cittadino sulla base di impressioni raccolte da alcuni militi dell'Arma dei Carabinieri.
(4-13060)

RISPOSTA. — *L'istanza di obiezione di coscienza del giovane Fabio Clerici, presentata ai sensi dell'articolo 8 della legge 15*

dicembre 1972, n. 772, è stata accolta con decreto ministeriale n. 4066 del 5 aprile 1993.

Il Ministro della difesa: Fabbri.

DEL BUE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nel 1987 Alberto Franceschini, imputato e condannato per banda armata per aver fondato e fatto parte della Brigate Rosse, si dissociava pubblicamente da tale banda, attraverso una dichiarazione da lui sottoscritta nel carcere di Rebibbia;

anche grazie a ciò il giorno 14 gennaio 1988 Alberto Franceschini venne ammesso al regime di semilibertà, utilizzando i benefici offerti dalla legge Gozzini;

per i quattro anni successivi egli ha lavorato alla redazione della rivista « Ore d'aria », presso la sede nazionale dell'associazione « ARCI » e che in tale periodo non sono mai stati notati segni di pericolosità sociale o criminale e che anzi il suo lavoro è stato utile anche al ravvedimento di detenuti comuni e politici;

nel giugno del 1992 Alberto Franceschini fu rimesso in libertà avendo scontato l'intera pena comminatagli, per un totale di diciotto anni di detenzione e dopo tale data continuò a lavorare nella redazione del giornale sopra citato;

Alberto Franceschini, a quanto consta, non è mai stato imputato di omicidi e non risulta abbia mai commesso gravi fatti di sangue;

il giorno 29 ottobre 1992 lo stesso Franceschini è stato arrestato, su ordine della magistratura di Venezia, che per uno strano calcolo « matematico » ha deciso che egli deve scontare ancora otto anni di carcere per un « concorso morale » sulla cui anomalia si è espressa gran parte della opinione pubblica e giuridica;

tale atteggiamento, ostile alla disossiazione del Franceschini, contrasta con la

precedente decisione del tribunale di Cagliari che aveva considerato interamente scontata la pena;

l'interrogante ritiene che tale decisione del tribunale di Venezia, sentita come ingiustificata da parte della opinione pubblica, sia in contrasto, oltre che con il diritto, anche con i basilari principi di equità e giustizia —:

quali iniziative di competenza intenda urgentemente assumere onde consentire, fin da subito, la riammissione almeno al regime di semilibertà, grazie al quale il cittadino Franceschini possa tornare al lavoro e ai suoi impegni civili che ormai da anni caratterizzano la sua giornata;

quali iniziative di competenza intenda assumere in tempi brevi, ai fini della sua completa rimessa in libertà.

(4-07309)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue.*

Il procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia ha emesso il 17 ottobre 1992 un nuovo provvedimento di cumulo delle pene a carico di Franceschini Alberto a seguito della definitività della sentenza con cui il 9 dicembre 1991 la Corte di Assise di Appello della stessa sede, previa concessione della speciale diminvente di cui alla L. 34/1987, ha condannato il predetto alla pena di anni 18 mesi 2 e giorni 7 di reclusione (oltre alla interdizione perpetua dai pubblici uffici) per il reato di concorso in duplice omicidio volontario aggravato.

Il provvedimento della procura Generale di Venezia ha assorbito e sostituito i precedenti provvedimenti di cumulo del Procuratore Generale di Cagliari.

In merito si premette che l'articolo 7 L. 34/1987 ha introdotto, in materia di cumulo delle pene, un criterio speciale e innovativo in base al quale il condannato per fatti di terrorismo cui siano state sempre applicate le attenuanti previste per i collaboratori della giustizia, non può espriare indipendentemente

dal numero di condanne subite, una pena complessiva ed unica superiore ai 22 anni e 6 mesi di reclusione.

Dalla disposizione dell'articolo citato emerge inequivocabilmente che l'unico presupposto per l'applicazione dello speciale criterio di cumulo è quello della intervenuta e riconosciuta dissociazione per tutte le condanne riportate e che, in presenza di tale presupposto, il limite complessivo di pena da espriare non può mai essere superato neppure quando, come nel caso in questione, alcuni reati sono stati commessi in corso di detenzione.

Nel senso appena esposto si era appunto pronunciato il Procuratore Generale di Cagliari che nei suoi provvedimenti, dopo aver ritenuto operante il limite massimo di pena di anni 22 e mesi 6 di reclusione fissato dall'articolo 7 legge 34/1987, aveva fatto decorrere l'espiazione della pena dalla data dell'arresto del Franceschini e cioè dall'8.9.1974.

Il Procuratore Generale di Venezia, nel provvedimento di cumulo in esame non ha negato l'applicabilità al Franceschini dell'articolo 7 L. 34/1987, ma, omettendo di considerare che tale disposizione fa riferimento a pena unica e complessiva unificata dalle condotte di dissociazione, ha proceduto a tanti cumuli parziali quante sono le condanne riportate per i fatti commessi durante la detenzione.

In altre parole il procuratore Generale di Venezia ha interrotto il calcolo per il cumulo, ad ogni nuovo reato commesso durante la detenzione del Franceschini e, quindi, ha vanificato il tetto massimo dei 22 anni e 6 mesi, fissato dalla L. 34/87, per far decorrere la valutazione della complessiva pena da espriare dalla data dell'ultimo fatto commesso.

Ed è proprio l'individuazione di un diverso momento di decorrenza della pena che ha determinato la diversa conclusione circa la residua parte di essa da scontare pari, secondo il calcolo del Procuratore Generale di Venezia, ad anni 7 mesi 5 e gg. 23 di reclusione, così modificando il provvedimento di cumulo precedentemente emesso dal magistrato di Cagliari.

Tale primo provvedimento, peraltro, non era stato mai opposto né impugnato ed inoltre il P.G. di Venezia non ha mosso contestazioni o rilevato errori con riferimento al precedente cumulo in occasione del quale la procura Generale di Cagliari si era espressamente pronunciata nel senso di operare con il solo riferimento al criterio di cui all'articolo 7, legge n. 34/1987, essendo stata applicata a tutte le condanne esaminate la diminuzione prevista dalla stessa legge.

Sotto altro profilo va ribadito che il citato articolo 7 L. 34/1987, dopo aver stabilito che la pena complessiva da espiare non può eccedere gli anni 22 e mesi 6 di reclusione nei casi in cui per ciascuna condanna esaminata ai fini del cumulo sia stata applicata la diminuzione di cui agli articoli 2 e 3 della stessa legge, dispone che la pena così determinata deve essere considerata pena unica ai fini dell'eventuale provvedimento ex articolo 80 c.p. e 582 c.p.p.

È evidente che con la normativa in questione si è voluto introdurre una disciplina differenziata rispetto a quella del cumulo giuridico ordinario stabilendosi un tetto massimo ed inderogabile di pena, indipendentemente dalle date dei singoli reati per i quali ricorrono le condizioni dei benefici di cui alla legge n. 34/87.

Ciò, d'altra parte, ben si spiega nell'ottica di particolare favore adottata con riguardo ai soggetti che hanno assunto condotte di dissociazione dal terrorismo.

Il criterio seguito dal Procuratore Generale di Venezia non appare sorretto da adeguata motivazione ed, in particolare, non dà contezza delle ragioni per le quali alle regole dettate per un cumulo di tipo particolare dalla L. 34/1987 si sia ritenuto di dover affiancare il principio diverso e, per così dire ordinario, degli articoli 78 e 80 c.p.

Quest'ultimo principio si applica per le ipotesi in cui durante l'espiazione della pena il condannato commetta un nuovo reato che non sia collegato dal nesso « dissociativo », che opera invece per il caso in esame.

Da quanto esposto risulta evidente che l'operazione di calcolo operata dal Procuratore Generale di Venezia è estranea ai criteri speciali di cui all'articolo 7 della citata legge 34/87, come d'altronde statuito dalla Corte di

Assise di Appello di Venezia con ordinanza del 9 novembre 1992 che sulla base delle stesse argomentazioni sopra formulate, ha accolto il ricorso presentato dal Franceschini, del quale ha contestualmente ordinato la scarcerazione.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Conso.

DORIGO, RUSSO SPENA e BACCIARDI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere la dinamica dei fatti avvenuti nel pomeriggio del 27 aprile in Somalia e che hanno portato al ferimento del paracadutista Giovanni Strambelli in forza al contingente italiano in quel Paese. (4-13639)

RISPOSTA. — Il giorno 27 aprile 1993, verso le ore 15,50, i paracadutisti Giovanni Strambelli e Giuseppe Costanzo, entrambi del contingente italiano in Somalia, si trovavano presso il posto di sentinella dislocato sopra il tetto a terrazza del casotto ove è installato il ponte radio di Balad, con il compito di vigilare la zona circostante, ognuno per il proprio settore di competenza, ad una distanza di circa 5 metri l'uno dall'altro.

Poco tempo prima della fine del loro turno di vigilanza, il Costanzo si avvicinava allo Strambelli, che si era seduto con la MG 42/59 appoggiata per terra e gli chiedeva se, per caso, avesse inserito il colpo in canna.

Presa quindi la mitragliatrice, apriva la cartella, toglieva il nastro, regolarmente inserito, e armava l'asta di armamento per assicurarsi che non vi fosse il colpo in canna.

Fatto ciò, constatata la mancanza del colpo, reinseriva il nastro e chiudeva la cartella; mentre posava l'arma, tenendola con la canna rivolta verso il basso, inavvertitamente effettuava una pressione sul grilletto della stessa, per cui partiva un proiettile che colpiva lo Strambelli all'altezza della fossa iliaca destra.

Immediatamente giungeva sul luogo l'ufficiale medico del battaglione logistico che apprestava al ferito le prime cure. Successivamente, verso le 16,25, atterrava un elicot-

tero che trasportava il militare presso il centro sanitario « Centauro », dislocato a Jokar, ove veniva sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

Successivamente, il 28 aprile 1993, lo Strumbelli veniva trasportato a Roma, a bordo di un DC9 AMI, e ricoverato presso l'ospedale militare « Celio » per essere sottoposto ad altro intervento chirurgico che, purtroppo, non è valso a salvargli la vita: il giovane infatti, decedeva il 13 maggio 1993 per arresto cardio-circolatorio.

Sulla vicenda sono in corso indagini da parte della Autorità giudiziaria militare.

Il Ministro della difesa: Fabbri.

DORIGO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

in località Campomolle, nel comune di Teor (Udine), è stato recentemente completato un deposito munizioni, facente parte di un gruppo di quattro « depositi avanzati » programmati molti anni fa, la cui realizzazione venne poi sospesa (ad eccezione di quello di San Vito al Tagliamento) a seguito delle proteste popolari e delle prese di posizione degli enti locali e regionali friulani;

la costruzione del deposito è stata ultimata da pochissimo tempo, dopo che per molti anni l'opera era rimasta incompiuta ed abbandonata —:

per quale ragione sia stata decisa l'ultimazione del deposito, nonostante la già citata contrarietà di comune e regione e nonostante la diminuita presenza di reparti dell'Esercito nel Nord Est d'Italia, e i processi di distensione in corso in Europa;

quale sia la reale destinazione del deposito e perché non sia stato possibile provvedere altrimenti, visto che molte altre infrastrutture sono state svuotate e forse abbandonate, come i depositi di Alvisopoli, Chiarano e Orsago, già utilizzati dalla Brigata missili e dalle truppe statunitensi di supporto per lo stoccaggio delle testate nucleari e convenzionali dei missili

Lance, già in dotazione alla 3^a Brigata missili « Aquileia » —:

quali siano le intenzioni del Ministero in relazione agli altri due depositi previsti dall'originario progetto;

se il Ministro non voglia fornire un elenco dei depositi di munizioni, esplosivi o carburanti realizzati in Italia negli ultimi cinque anni, nonché di quelli dismessi, e quali ne siano state le relative motivazioni;

se risponda a verità la notizia secondo la quale sarebbe programmata la costruzione in Alto Adige di almeno tre depositi munizioni in caverna nonché la riattivazione dell'ex sito Algol di Naz-Sciaves;

se esistano infine altri programmi per la realizzazione di ulteriori nuove infrastrutture del genere, come siano motivati e come si concilino queste nuove costruzioni con la programmata riduzione della consistenza delle Forze Armate. (4-13917)

RISPOSTA. — Nel 1992 sono stati completati, con fondi NATO, i depositi avanzati di immagazzinamento (FSiS) di TEOR-RONCHIS (UD), SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) e MORSANO (PN).

I progetti sono stati a suo tempo sottoposti all'esame del comitato Misto Paritetico della regione FRIULI-VENEZIA GIULIA che non ha rilevato interferenze con i piani di assetto territoriale e urbanistico.

Le installazioni, più moderne e sicure, consentiranno la dismissione dei depositi munizioni di MEDEUZZA (UD), PRECENICCO (UD) e LUCINICO (GO) e la conseguente liberalizzazione da servitù militari di circa 276 ettari di territorio, nonché una consistente riduzione degli oneri di vigilanza.

Oltre ai siti succitati, negli ultimi cinque anni è stato realizzato, sempre con fondi NATO, il solo FSiS di SPILIMBERGO (PN).

Tuttavia 6 depositi, di cui si allega l'elenco, sono stati dismessi e riconsegnati all'amministrazione finanziaria e altri 53 sono in via di dismissione.

Nella regione TRENTINO-ALTO ADIGE non sono previsti depositi in caverna.

Al fine di accentrare il munizionamento, riducendo così il numero dei depositi della regione, è stato a suo tempo approvato dalla NATO il progetto per la realizzazione, con fondi comuni, di un FSs a NAZ-SCIAVEZ (BZ).

Proprio su richiesta della provincia di Bolzano, interessata all'acquisizione dell'area, è stato avviato, nel 1991, lo studio per la costruzione del sito in caverna anziché nell'area prevista.

Peraltro, la provincia non ha mai indicato alcuna località alternativa, né ha confermato ufficialmente la volontà di sostenere i consistenti maggiori costi dell'opera.

In atto, nell'ambito della revisione del programma infrastrutturale NATO, il progetto è stato cancellato.

L'eventuale realizzazione con fondi nazionali è legata agli sviluppi del Nuovo Modello di Difesa.

A tutt'oggi non è prevista la costruzione di nuovi depositi.

Il Ministro della difesa: Fabbri.

EBNER. — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

l'obiezione di coscienza e il servizio militare sono due servizi volti a soddisfare i bisogni nazionali. Ma se per il secondo la realizzazione consiste esclusivamente nella difesa della pace, per l'obiezione di coscienza la varietà dei servizi nella quale può individuarsi, può variare non a piacere, ma secondo la domanda dei bisogni sociali;

la tutela del paesaggio e dell'ambiente si annovera nei primi posti delle necessità nazionali, l'interrogante ritiene che sarebbe utile provvedere a delle nuove convenzioni in grado di soddisfare e realizzare dei servizi necessari, incontrando la domanda con la dovuta offerta. Per esempio nelle zone di montagna non va sottovalutata la possibilità di utilizzare questi giovani nella lavorazione dei masi di alta quota, negli alpeggi come « guardie ecologiche ». Le opportune convenzioni sarebbero da stipulare con organizzazioni alpi-

nistiche (CAI, Alpenverein) e di categoria (associazioni di contadini) —:

gli orientamenti del ministro sulla realizzabilità di quanto esposto. (4-13481)

RISPOSTA. — *Tra gli enti e le organizzazioni presso cui è possibile svolgere il servizio sostitutivo civile, la legge 15 dicembre 1972, n. 772, all'articolo 5 prevede espressamente quelli che si occupano della tutela e dell'incremento del patrimonio forestale.*

Per l'impiego degli obiettori di coscienza in tali attività occorre che gli enti stessi stipulino apposita convenzione con il Ministero della Difesa ai sensi dell'articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 18.11.77, n. 1139.

Per poter addivenire alla convenzione gli enti interessati devono garantire idonea possibilità d'impiego degli obiettori di coscienza mediante la formulazione di un dettagliato programma di utilizzo che dovrà essere preventivamente approvato dalla Difesa; devono, inoltre, provvedere ad una adeguata sistemazione logistica, indicando le strutture presso cui gli obiettori possono usufruire del vitto e dell'alloggio, nonché garantire il non utilizzo degli obiettori di coscienza in posti d'organico o in sostituzione di personale che siano tenuti ad assumere.

Soltanto in presenza di tali condizioni saranno suscettibili di accoglimento le eventuali richieste di convenzione da stipulare con le organizzazioni alpinistiche e di categoria, sempre che un dettagliato piano di impiego non contraddica le finalità di tutela del paesaggio e dell'ambiente in cui si realizza uno dei possibili settori di attività degli obiettori di coscienza.

Il Ministro della difesa: Fabbri.

GASPARRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e dell'interno. — Per sapere — premesso:*

che venerdì 12 giugno davanti al tribunale militare dovranno presentarsi i membri del Cocer carabinieri che hanno

ricevuto un avviso di reato dopo la diffusione di un documento nel dicembre del 1991;

che il citato documento esprimeva apprezzamento per le valutazioni espresse dall'allora Presidente della Repubblica Francesco Cossiga e sottolineava il disagio dell'Arma benemerita penalizzata dal potere politico e da una normativa che ne mortifica ruolo e funzioni;

che appare sconcertante, nel momento in cui più forte diventa l'assalto della criminalità mettere « sotto processo » i rappresentanti delle forze dell'ordine che hanno avuto il solo torto di esprimere ciò che pensano decine e decine di migliaia di carabinieri;

che il Cocer svolge una funzione di rilevante utilità, promuovendo, ad esempio, meritevoli iniziative quali la recente riunione a Roma, in concomitanza con la festa dell'Arma, dei familiari delle vittime del dovere che subiscono le conseguenze della mancata assistenza da parte dello Stato —;

quale sia il parere del Governo sull'apertura del procedimento in questione, che, ad avviso dell'interrogante, non potrebbe che causare disorientamento nell'Arma;

in che modo il Governo intenda rispondere ai problemi posti dal Cocer con il documento del dicembre 1991 che è stato nella sostanza ignorato dalle autorità competenti. (4-02146)

RISPOSTA. — *Si risponde anche a nome della presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'interno.*

Il giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale militare di Roma, lo scorso 24 marzo, ha dichiarato di « non doversi procedere » nei confronti dei componenti del COCER/Carabinieri per il reato di « Divulgazione di notizie riservate pluriaggravata », per non essere i fatti più previsti come reato.

Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Roma, l'8

maggio scorso, ha dichiarato di « non doversi procedere » in ordine al reato di « Rilascio arbitrario di attestazioni o dichiarazioni » — così modificando l'originaria imputazione (Attività sediziosa pluriaggravata in concorso) — perché l'azione penale non doveva essere iniziata per mancanza della richiesta di procedimento del Comandante di Corpo.

Il Ministro della difesa: Fabbri.

GASPARRI. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere — premesso:

che presso il Ministero della difesa presta servizio personale civile con qualifica di « addetto ai servizi di vigilanza »;

che parte di detto personale è addetto in via continuativa alla sicurezza ed al controllo degli accessi alle strutture dell'amministrazione difesa, in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri;

che, mentre i Carabinieri prestano servizio in spazi protetti (garritte blindate, eccetera), il personale civile è esposto personalmente agli evidenti rischi che tale servizio potenzialmente comporta;

che la specificazione delle mansioni previste per « addetto ai servizi di vigilanza », decreto del Presidente della Repubblica n. 1219 del 29 dicembre 1984, prevede al paragrafo 7) che tale personale « se in possesso dei prescritti requisiti e qualifiche svolge il proprio servizio con porto d'arma » ma che la sua applicazione è attualmente lasciata alla discrezionalità del direttore della singola struttura e che, pertanto, solo ad una parte di detto personale è stato applicato il succitato paragrafo 7) —;

se non ritenga opportuno emanare disposizioni per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 1219 del 29 dicembre 1984 profilo professionale n. 23 paragrafo 7) a tutto il personale civile che opera nelle condizioni citate.

(4-12311)

RISPOSTA. — *Relativamente al profilo professionale n. 23 di « addetto ai servizi di vigilanza » nella specifica delle mansioni previste dal D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219, si precisa che il requisito del « porto d'arma » non deve essere inteso, in via generale, quale condicio sine qua non per l'espletamento delle mansioni proprie « dell'addetto ai servizi di vigilanza », in quanto la vigilanza del tipo cosiddetto armato viene discrezionalmente autorizzata, laddove ne ricorrano le condizioni, dal direttore della struttura in cui tale personale opera.*

Rientra, pertanto, nella diretta responsabilità del suddetto direttore assicurare, caso per caso, le modalità di sicurezza e protezione nei confronti di tale personale, garantendogli, in condizioni di reciprocità con l'Arma dei Carabinieri, non solo il possesso del « porto d'arma », ma anche l'uso di spazi adeguatamente tutelati.

Il Ministro della difesa: Fabbri.

GIUNTELLA e BERTEZZOLO. — *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:*

secondo l'agenzia Interarma del 29 maggio 1992, specializzata in questioni militari, l'Agusta avrebbe firmato un contratto con l'Arabia Saudita « per lo sviluppo e la gestione di un programma di supporto logistico agli elicotteri di produzione italiana delle forze armate dell'Arabia Saudita »;

secondo il recente Rapporto 1992 di Amnesty International nel Paese mediorientale si registrano gravi violazioni dei diritti umani —:

se la notizia del contratto sia vera ed in caso affermativo a quanto ammonta, se sarà utilizzato personale italiano;

se tale tipo di contratto non ricada nei divieti di cui all'articolo 1, comma 6, lettera d) della legge 9 luglio 1990, n. 185;

se non ritengano di obbligare l'Agusta a rompere il suddetto contratto. (4-07272)

RISPOSTA. — *Si risponde anche a nome del Ministro degli Affari esteri.*

Con comunicazione del 1° ottobre 1991, ed ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 185/90, la società Agusta presentava la prescritta richiesta di nulla osta « per la prestazione di servizi per l'addestramento e la manutenzione/riparazione » di elicotteri tipo AB 206, AB 212, SH 3D, in dotazione alle Forze Armate dell'Arabia Saudita. L'ammontare presunto del relativo contratto veniva indicato in circa 5 milioni di dollari USA; i servizi sarebbero stati forniti da personale della stessa Società Agusta.

In data 8 novembre 1991, la Difesa comunicava alla Società Agusta il proprio nulla osta alla prestazione dei servizi.

L'autorizzazione concessa è pienamente conforme ai criteri da ultimo sanciti dalla delibera del CISD (comitato interministeriale per i materiali d'armamento) del 12 dicembre 1991, la quale ha escluso (par. 2, ultimo comma), per i Paesi facenti parte del Consiglio di Cooperazione del Golfo (quale è il caso dell'Arabia Saudita), l'applicazione delle limitazioni previste riguardo alle tipologie di materiale d'armamento esportabile verso Paesi di aree di tensione o di latente conflittualità.

Circa le violazioni di diritti umani che sarebbero in atto in Arabia Saudita e l'eventuale conseguente applicabilità dell'articolo 1, comma 6, lettera d, della legge n. 185/90 (che sancisce il divieto di esportazione « verso i Paesi i cui Governi sono responsabili di accertate violazioni delle Convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo ») è da tener presente che la portata di tale divieto è stata precisata, delimitata e circoscritta dal Governo che, con delibera CISD del 3 agosto 1990, ha statuito che « il divieto di esportazione e di transito di materiali d'armamento dovrà applicarsi verso gli Stati a carico dei quali gli organi competenti delle Nazioni unite (Commissione dei Diritti dell'Uomo, Consiglio Economico e Sociale, III commissione dell'Assemblea Generale) abbiano emesso, per il periodo preso in considerazione, una pronuncia di accertata grave violazione dei diritti umani sulla quale l'Italia abbia espresso voto favorevole o, se

partecipante in veste di osservatore, non abbia presentato dichiarazione contraria o riserva».

Peraltro, con successiva delibera del 12 dicembre 1991 (par. 1, let. B), il CISD ha equiparato, ai formali accertamenti da parte dei competenti organi delle Nazioni Unite, quelli riconducibili alle appropriate istanze della Cooperazione Politica Europea.

In altri termini, i casi di violazione dei diritti umani, anche se accertati da autorevoli organismi quali « Amnesty International », per essere rilevanti (ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'articolo 1, comma 6 della legge n. 185/90) abbisognano di accertamenti che devono essere recepiti e fatti propri dalle competenti istanze delle Nazioni Unite o della Cooperazione Politica Europea: non essendovi stato sinora alcun accertamento del genere nei confronti dell'Arabia Saudita, non sussistono gli elementi che potrebbero giustificare, ai sensi della legge n. 185/90, una revoca del nulla osta a suo tempo concesso alla Società Agusta dall'amministrazione della Difesa.

Il Ministro della difesa: Fabbri.

GORACCI. — *Ai Ministri per il coordinamento della protezione civile e dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:*

a metà agosto del 1992 furono stanziati dal Governo otto miliardi per risolvere il problema dell'emergenza idrica che aveva colpito la conca ternana in conseguenza dell'inquinamento di alcune sorgenti;

i fondi furono assegnati al Ministero per la protezione civile, affidandone la gestione alla Prefettura di Terni;

a otto mesi di distanza Ministero e Prefettura di Terni non hanno neppure reso note le procedure per la gara d'appalto dei lavori, tutto ciò contraddice le esigenze di tempestività ed urgenza che furono alla base di tale scelta;

negli incontri avuti dai rappresentanti delle istituzioni ternane con i rappresentanti del Governo fu rilevata l'esigenza

che al primo stanziamento di otto miliardi facesse seguito il finanziamento per la soluzione definitiva dell'approvvigionamento idrico dell'intera area ternana previsto in circa 25 miliardi di lire —:

quali ragioni abbiano impedito un immediato intervento così come era previsto;

chi tra Ministero e Prefettura non abbia adempiuto agli impegni presi;

quali siano ora i tempi di realizzazione del piano previsto;

quali siano i risultati dei controlli fatti sulle sorgenti e sulle cause del loro inquinamento da parte dell'Istituto Superiore di sanità;

come e quando si intenda finanziare la quota che dovrebbe definitivamente risolvere il problema dell'approvvigionamento idrico degli oltre 100 mila cittadini ternani. (4-12479)

RISPOSTA. — *Si risponde alla interrogazione indicata in oggetto che alla presente si allega.*

A seguito della situazione di emergenza idropotabile verificatasi nei comuni della provincia di Terni, fu emanata l'ordinanza n. 2305 del 19 agosto 1992, con la quale veniva autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di 8 miliardi finalizzata agli interventi ritenuti necessari per il superamento dell'emergenza.

L'ordinanza stessa, nel delegare il Prefetto di Terni all'adozione di tutti i provvedimenti per l'attuazione degli interventi diretti a fronteggiare l'evento anche in deroga alla normativa concernente la procedure concorsuali in materia di opere pubbliche, all'articolo 2 prevedeva la facoltà per lo stesso Prefetto di avvalersi del supporto tecnico dell'Ufficio del Genio Civile.

A seguito della soppressione di tale Ufficio, il Prefetto trovava difficoltà ad operare a causa della mancanza di collaborazione da parte degli organi tecnici subentrati nelle competenze del Genio Civile.

Al fine di evitare ulteriori ritardi e disagio, veniva interessato da questo Diparti-

mento il Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per l'Umbria che dava la propria disponibilità.

I progetti ritenuti conformi alle finalità della legge dal Comitato Tecnico consultivo di questo Dipartimento nella seduta del 21 gennaio 1993, e successivamente fatti propri dall'Ingegnere Capo delegato per la provincia di Terni sono stati sottoposti all'esame del CTA (Comitato Tecnico-Amministrativo) del 31 marzo 1993, con parere favorevole, in tal modo concludendosi l'iter di progettazione ed approvazione dei progetti.

Si è provveduto, altresì, ad inviare una lettera al Presidente della Provincia di Terni con la quale si evidenziavano le difficoltà insorte sia nella fase progettuale delle opere da eseguirsi, sia nell'acquisizione dei pareri tecnico-amministrativi necessari e si chiarivano gli adempimenti di questo Dipartimento prima di attivare le procedure per l'affidamento dei lavori secondo le indicazioni dell'ordinanza.

Il Prefetto di Terni ha, successivamente, provveduto a emanare il decreto recante l'approvazione dei progetti, l'affidamento e la determinazione di appalto dei lavori mediante gare officiose; il decreto di occupazione d'urgenza e il provvedimento recante la costituzione della commissione incaricata all'espletamento della procedura di gara.

Questo Dipartimento provvederà ad esprimere i pareri tecnici per i pagamenti sulla base delle comunicazioni mensili del Prefetto sull'andamento dei lavori nonché sulla base della documentazione che sarà trasmessa a fronte delle richieste di pagamento in acconto ed in corso d'opera.

A tutt'oggi i lavori sono stati appaltati per un totale di n. 7 interventi e i tempi di realizzo sono quantificabili, come da contratto, in cento giorni dalla data di consegna dei lavori.

Per quanto riguarda infine il punto 4 dell'interrogazione, il Ministero della Sanità con nota n. 16795/A12 del 2.6.1993 ha comunicato che dal punto di vista geologico la Conca Ternana presenta uno strato superficiale alluvionale di spessore variabile tra otto e venti metri particolarmente permeabile; i pozzi del Consorzio Amerino e del ASM

pescano nella falda immediatamente sottostante e risultano, pertanto, esposti al rischio di contaminazione.

Nella zona si trovano discariche incontrollate, industrie chimiche e siderurgiche, un laboratorio galvanico a livello artigianale e vari punti di rottamazione di autoveicoli ».

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Protezione civile):
Riggio.

LUSETTI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

la SMICA, situata nel comune di Nocera Inferiore (Salerno), presso la Caserma « Labriola », è adibita alla preparazione dei militari di leva ad alcune specializzazioni;

la suddetta scuola militare influisce positivamente sull'economia locale con riferimenti a numerosi esercizi comunali presenti in zona —:

se risponde al vero che il Ministro interrogato stia approntando un programma di riordinamento che prevede, tra l'altro, la soppressione o il trasferimento dell'unità di stanza in provincia di Salerno;

se non sia il caso, se vi è questa intenzione, che il Governo coinvolga in questo dibattito anche le forze politiche, le forze sociali, gli enti locali, le categorie economiche della città al fine di ottimizzare il rapporto forze armate-territorio.

(4-13909)

RISPOSTA. — Non è in atto, né allo studio, alcun provvedimento volto alla soppressione o al trasferimento di sede del 2)3 battaglione specialistico della SMICA di Nocera Inferiore.

Pertanto, le preoccupazioni dell'Onorevole interrogante non hanno motivo di sussistere.

Il Ministro della difesa: Fabbri.

MACERATINI. — *Ai Ministri della difesa e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso:

che, come si ricorderà, il signor Giovanni Caberlotto, nato a Montebelluna ed operante nel Veneto per la sua attività di industriale e commerciante di articoli sportivi, è stato condannato dall'autorità giudiziaria per avere frodato l'amministrazione militare con forniture di scarpe da ginnastica irregolari e scadenti e soprattutto non prodotte in Italia ma importate in violazione dei regolamenti previsti dal capitolato delle gare;

che lo stesso Caberlotto, condannato al risarcimento dei danni in favore dell'amministrazione della difesa, non ha a tutt'oggi concretamente rifuso il danno, restando quindi debitore dell'amministrazione per ingenti importi;

che, a quanto risulta all'interrogante, il Caberlotto ha offerto all'amministrazione della Difesa una fideiussione bancaria a garanzia del proprio debito e tale fideiussione sarebbe stata emessa dalla « Cassamarca » di Treviso, istituto nel quale il Caberlotto ricoprirebbe una qualche funzione rappresentativa o amministrativa;

che la menzionata fideiussione sembra non rivestire i caratteri di legalità e soprattutto di certa liquidità per quanto concerne il credito dell'amministrazione della Difesa, il tutto sempre secondo la stampa del Veneto che si è occupata del caso —:

quali siano in realtà i termini della situazione e quali misure il Governo intende adottare per assicurarsi il ristoro degli ingenti danni a suo tempo prodotti dal Caberlotto e per impedire che costui possa ulteriormente sottrarsi agli obblighi derivanti dalle pronunzie dell'autorità giudiziaria.

L'interrogante chiede altresì al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di verificare la regolarità e la compatibilità della carica ricoperta da Caberlotto nella « Cassamarca » di Treviso sem-

pre con riferimento alle pronunzie giurisdizionali sopra richiamate. (4-09588)

RISPOSTA. — *Si risponde anche a nome del Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato.*

In ordine alla vicenda cui fa riferimento l'onorevole interrogante, si chiarisce che la Cassa di Risparmio della Marca Trivigiana di Treviso ha prestato due fidejussioni a favore della Lotto SpA di Montebelluna.

La prima, dell'importo di lire 234.600.000, è stata data nel 1981 a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto stipulato nel novembre 1981 per la fornitura di 180.000 paia di scarpette da ginnastica.

La seconda invece è stata prestata in data 9 ottobre 1984, su richiesta dell'Amministrazione della Difesa, che intendeva garantirsi da eventuali danni derivanti dalle irregolarità nella esecuzione della fornitura di cui sopra.

Come espressamente previsto, quest'ultima garanzia sarebbe dovuta durare sino alla completa definizione del procedimento penale che, intanto, aveva coinvolto il signor Giovanni Caberlotto, in qualità di presidente del Consiglio di amministrazione della Lotto SpA, per frode in pubbliche forniture e truffa nei confronti dello Stato (ex articoli 356 e 640 c.p.).

Tali reati sarebbero stati perpetrati nell'esecuzione di un altro contratto, stipulato per la fornitura di ulteriori 20.000 paia di scarpette all'Amministrazione Difesa.

Il procedimento penale di cui sopra si è concluso con sentenza del 5 dicembre 1990, con la quale la Corte di Appello di Venezia ha condannato il Caberlotto per il reato di frode ma lo ha assolto dal più grave reato di truffa, limitando il danno subito dall'Amministrazione a quello morale della lesione della dignità e credibilità.

In relazione a tale fatto la Cassa di risparmio della Marca Trivigiana veniva invitata a dare esecuzione alla prima fideiussione, versando all'Erario la somma di lire 234.600.00 a titolo di sanzione economica per la frode perpetrata nell'esecuzione della fornitura di cui sopra.

L'Istituto bancario e la ditta Lotto contestavano la richiesta di incameramento del

deposito cauzionale, opponendo l'intervenuta scadenza della prima fidejussione e l'insussistenza, rilevata dal giudice penale di appello, di un danno patrimoniale per l'Amministrazione.

Di conseguenza citavano in giudizio l'Amministrazione stessa che interessava l'Avvocatura distrettuale di Milano per il recupero del credito erariale.

In seguito l'Amministrazione della Difesa, avendo appreso che il titolare della società Lotto si sarebbe trovato in difficoltà economiche, aveva interessato in data 26.3.93, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, in coordinamento con l'Avvocatura Distrettuale di Milano, affinché si valutasse l'opportunità di procedere al sequestro conservativo dei beni al fine di assicurare una più efficace difesa preventiva dei diritti erariali.

Il citato Organo legale, però con successiva nota del 6 aprile, ritenendo le attuali risultanze del tutto insufficienti a sopportare una azione cautelare nei confronti del nominato Caberlotto, segnalava la necessità di attendere più concreti elementi probatori a quel fine e di richiedere, al contempo, un quadro aggiornato sulla situazione patrimoniale dell'interessato.

Si precisa, comunque, che da parte dell'Avvocatura Distrettuale di Venezia è stato dato corso, previe sollecitazioni dell'Amministrazione Difesa, all'azione civile risarcitoria nei confronti del signor Caberlotto, seppur limitata al solo aspetto del danno non patrimoniale subito dall'Amministrazione Difesa per i noti fatti.

Allo stato attuale, quindi, l'Amministrazione della Difesa dispone di complessive lire 1.283.458.000, equivalenti agli importi della fidejussioni bancarie prestate dalla Cassa di Risparmio.

Per quanto concerne infine la verifica della regolarità e compatibilità della carica ricoperta dal Caberlotto nell'Istituto bancario di Treviso, il ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato ha fatto presente di non disporre di elementi utili al riguardo.

Il Ministro della difesa: Fabbri.

MAIRA. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

gli uffici della Procura della Repubblica e del GIP di Caltanissetta, per i noti e gravissimi fatti di criminalità organizzata e mafiosa accaduti in Palermo, Agrigento e Trapani in tempi recentissimi e meno recenti, sono assunti ad uffici giudiziari tra i più delicati importanti a carichi di lavoro d'Italia;

l'ufficio del GIP, pur prevedendo in organico due posti, è, allo stato, coperto soltanto con un magistrato incredibilmente oberato di lavoro —:

se non ritiene di attivare ogni suo potere per procedere alla immediata copertura dell'attuale vacanza di un posto presso l'ufficio del GIP di Caltanissetta;

se non ritiene, in ogni caso, che le incombenze dell'ufficio del GIP presso il Tribunale di Caltanissetta impongano, con urgenza, di aumentare almeno a tre i magistrati adibiti a detto ufficio. (4-04544)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto si fa presente anzitutto che, con decreti ministeriali 23.4.1993, 17.5.1993 e 15.7.1993 la pianta organica del tribunale di Caltanissetta è stata ampliata di tre posti di giudice e di un posto di presidente di sezione.

L'organico attuale dell'ufficio è costituito da un Presidente, presente, quattro Presidenti di Sezione di cui tre presenti e quindici giudici, di cui nove presenti.

Il posto di Presidente di Sezione e tutti i posti di giudice vacanti sono stati pubblicati ai fini dell'urgente copertura, con telex del C.S.M. in data 27.5.93.

Si aggiunge che l'ufficio del G.I.P. non ha autonomia nell'ambito del tribunale di Caltanissetta e, pertanto, la destinazione a tale funzione è operata con le tabelle di composizione dei singoli uffici approvate dal C.S.M., su proposta del Presidente della Corte d'Appello, sentito il Presidente del tribunale.

Si fa presente, infine che il Parlamento ha varato in via definitiva l'ampliamento del ruolo organico della magistratura in ragione di 600 unità e che questa amministrazione

potrà quindi predisporre un progetto generale di ripartizione dei posti in aumento, nell'ambito del quale saranno tenute nella massima considerazione le indubbie e pressanti esigenze dell'Ufficio giudiziario indicato dall'onorevole Maira.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Conso.

MELILLA, DI PIETRO e STANISCIÀ.
— Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

il comune di Lettomanoppello (prov. di Pescara) ha avanzato una richiesta di Convenzione per l'impiego di 2 obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile;

il Ministero della Difesa (Direzione generale leva 8^a divisione) ha risposto negativamente con la motivazione di evitare una eccessiva frammentazione nell'impiego degli obiettori —:

1) se il Ministro condivide la motivazione del diniego che appare assurdo e immotivato;

2) se esistono altri enti per i quali sono state stipulate convenzioni per 2 obiettori di coscienza e in caso affermativo per quale motivo si è determinata una discriminazione illegale nei confronti del comune di Lettomanoppello;

3) se intende rivedere tale decisione e procedere alla stipula della convenzione con il comune di Lettomanoppello.

(4-13960)

RISPOSTA. — *L'amministrazione della Difesa è disponibile a rivedere la richiesta di convenzione avanzata dal comune di Lettomanoppello qualora lo stesso rappresenti l'esigenza dell'impiego degli obiettori in attività di particolare rilievo sociale, oltre quelle genericamente indicate nella delibera del consiglio comunale come « attività di segretariato sociale, servizi culturale e bibliotecaria ».*

Il diniego della convenzione, espresso dalla Difesa in data 13 aprile 1993, trova

anche giustificazione nella esigenza di evitare una eccessiva frammentazione nell'impiego degli obiettori.

Il criterio non ha peraltro carattere di generalità ed è superabile ogni qualvolta sia accertata l'esistenza delle condizioni che giustifichino l'opportunità della convenzione.

Il Ministro della difesa: Fabbri.

NUCCIO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

in data 12 aprile 1963 l'allora sindaco di Macerata Arnaldo Marconi inviava al Ministro dei lavori pubblici una nota con la quale si chiedeva di affidare la concessione del piano di ricostruzione alla società Adriatica costruzioni, già concessionaria del PdR di Civitanova Marche, motivando con « la possibilità di realizzare i progetti in tempi eccezionalmente brevi »;

dopo l'affidamento della concessione a trattativa privata, il dirigente dell'ufficio tecnico del comune, ingegnere Calogero segnalava con lettere del 30 settembre 1964 e del 2 ottobre 1964 che la società concessionaria si accingeva ad iniziare i lavori a prezzi notevolmente superiori a quelli di mercato;

infatti, l'ingegnere Calogero annotava quanto segue:

a) il lavoro poteva essere eseguito con mezzi propri del comune al prezzo di 159 milioni anziché di 500 come approvato dal Ministero (lettera del 30 settembre 1964);

b) nell'elenco prezzi, alla voce relativa « movimenti terra », che avrebbe richiesto « maggior numero di milioni messi a disposizione dello Stato », figuravano molte più voci di quante non ne fossero comprese nel computo metrico estimativo. Si era così artificiosamente ottenuto un prezzo al metro cubo di terra scavata con mezzo meccanico di lire 3.910, mentre i prezzi di mercato dell'epoca non superavano le 1.500 lire al metro cubo;

la stessa amministrazione comunale, con nota del 26 agosto 1964 indirizzata al Ministro dei lavori pubblici, segnalava che « il progetto stesso prevede la realizzazione di un tratto di strada lungo appena 1/3 di quella tracciata, affatto funzionale in conseguenza di applicazione di prezzi unitari enormemente superiori a quelli correnti sul mercato »;

gli stessi prezzi furono poi assunti a base del calcolo per la revisione sino ai primi anni '80 per il tratto di strada fino a quel momento realizzato ed in via di realizzazione (primo e secondo lotto - strada sud), e poi successivamente estese al terzo, quarto e quinto lotto del PdR (strada Nord), originariamente non previsti;

i prezzi praticati dal concessionario sono dalle tre alle cinque volte superiori a quelli praticati dall'ANAS per opere pubbliche consimili;

l'esecuzione dei lavori afferenti il tratto sinora realizzato (primo e secondo lotto), risulta in alcuni punti tutt'altro che a regola d'arte, ove si consideri che, pur essendo una strada a scorrimento veloce, ivi è imposto il limite di velocità di 60 km/h, vi è interdetto il transito agli automezzi pesanti in quanto l'altezza di uno dei cavalcavia realizzati non è sufficiente, deve essere chiuso il transito agli automezzi nel periodo invernale all'altezza dello svincolo su via Pancalducci a causa dell'eccessiva pendenza delle curve di livello;

quanto appena detto trova ampia conferma nel fatto che i lotti sinora realizzati non sono stati ancora collaudati a distanza di 10 anni dall'apertura al traffico, sebbene presi in consegna dal comune di Macerata;

alcune delle opere attinenti il tratto a nord sono state danneggiate anche in modo consistente da frane e smottamenti che si sono succeduti nell'arco del decennio di apertura dei cantieri, tanto da richiedere l'approvazione e l'esecuzione di assai onerose perizie di variante e suppl-

tive e che tuttavia non è chiaro come detti lavori di rifacimento siano stati contabilizzati;

la Commissione parlamentare di inchiesta a conclusione dei suoi lavori ha quantizzato nella allucinante cifra di 285 miliardi (60 miliardi al chilometro) la cifra necessaria per il completamento delle opere;

l'assurdo e inconcepibile lievitamento dei prezzi non può che essere giudicato ingiustificato esborso di danaro da parte dello Stato;

la questione è stata sottoposta all'attenzione della magistratura e della Corte dei conti e della Procura della Repubblica di Macerata, Roma, Ancona -:

a quali conclusioni sia pervenuta l'apposita commissione costituita presso il Ministero dei lavori pubblici;

se il Ministro non ritenga non solo opportuno ma doveroso procedere all'immediato annullamento della concessione alla società Adriatica costruzioni, così come deliberato per il PdR di Ancona, anziché accedere ad altre forme di autotutela che farebbero totalmente salvi i diritti illegittimamente maturati dal concessionario, costringendo l'erario all'esborso di somme spropositate rispetto all'entità dei lavori effettivamente realizzati e ai loro costi reali. (4-08557)

RISPOSTA. — In riferimento alla interrogazione in oggetto indicata si rende noto che il disegno di legge recante « Disposizioni in ordine agli interventi statali in materia di piani di ricostruzione », approvato dal Consiglio dei ministri in data 13 settembre 1991, proponeva di porre termine agli interventi dello Stato per i piani di ricostruzione di Macerata con la cessazione di efficacia dei piani di ricostruzione della legge 27 ottobre 1951, n. 1402 e la revoca delle concessioni.

Tale disegno non ha più avuto corso. Per la revoca dei piani di ricostruzione di Macerata è invece attualmente sottoposta all'esame della Camera dei deputati la pro-

posta di legge n. 2799, già approvata nel giugno ultimo scorso dal Senato.

Questo, dal punto di vista delle iniziative parlamentari in materia.

Per quanto concerne l'operato della Amministrazione dei lavori pubblici, questa già dal 1° febbraio ultimo scorso ha sospeso i lavori relativi al piano di ricostruzione di Macerata, riservandosi l'eventuale revoca o annullamento della concessione all'Impresa Longarini, per le quali è stato richiesto parere del Consiglio di Stato.

Lo stesso ha, recentemente, espresso l'avviso che, per l'eventuale annullamento della concessione di Macerata, poiché la questione riguarda aspetti squisitamente contrattuali occorra interpellare l'Avvocatura generale dello Stato, al fine di individuare quegli strumenti che consentano l'annullamento dell'atto.

In tal senso è già stata interessata l'Avvocatura.

Il Ministro dei lavori pubblici:
Merloni.

OLIVO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

per la realizzazione della rampa di raccordo tra la rotatoria sul « Musofalo » ed il viale Kennedy è necessario occupare una striscia di terreno del cortile dell'ospedale militare di Catanzaro, della superficie di circa 210 mq. nonché demolire una piccola porzione del fabbricato adibito a dormitorio truppa esistente nel cortile stesso;

dopo lunghissime trattative che hanno avuto inizio circa 20 mesi fa, su richiesta dell'ANAS, in data 26 novembre 1992 è stato effettuato un sopralluogo disposto dalla intendenza di finanza di Catanzaro, al quale hanno partecipato tecnici e funzionari dell'amministrazione militare, dell'ANAS e dell'ufficio tecnico erariale per la stima dei danni che verrebbe a subire la struttura dell'ospedale militare;

il suddetto ufficio tecnico erariale ha stimato i danni in lire 63.750 mila;

con nota n. 45562 del 21 dicembre 1992 il compartimento ANAS di Catanzaro ha comunicato alla regione militare meridionale, comando genio di Napoli, la propria disponibilità a versare, immediatamente, l'importo suddetto non appena l'amministrazione militare ne avesse fatto richiesta, nonché a ripristinare il fabbricato, il muro di contenimento e la recinzione del cortile in argomento, secondo le prescrizioni impartite dai responsabili del Genio;

la pratica è arrivata, per l'istruttoria finale, al capo dell'ufficio infrastrutture del comando regione di Napoli, e che per la sua definizione occorre ora il parere del predetto ufficio ed infine il nulla osta del Ministero della difesa —:

se non intenda sollecitare la positiva conclusione di una vicenda importante per la città di Catanzaro. (4-10410)

RISPOSTA. — Premesso che ad altra interrogazione presentata dall'onorevole interrogante (4-07853, pubblicata nell'allegato B del 9 luglio 1993), concernente le questioni sollevate, questo Ministero ha già risposto dando conto dello stato delle trattative tra l'A.N.A.S. e l'Esercito, si fa presente che una recente variante al tracciato del raccordo stradale, prevista dall'A.N.A.S., ha consentito di ridurre sensibilmente i danni all'Ospedale Militare, che sono stati limitati all'abbattimento del muro di cinta e di un settore di palazzina di 40 centimetri circa. L'amministrazione della Difesa ha, pertanto, confermato la dismissione definitiva dell'area di sedime richiesta, previo impegno formale da parte dell'A.N.A.S. di ripristinare la funzionalità dell'immobile interessato ai lavori di cui trattasi.

Il Ministro della difesa: Fabbri.

PAPPALARDO. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere — premesso che:

numerosi ufficiali medici in servizio permanente effettivo avrebbero presentato ricorsi a vari TAR per ottenere l'inquadra-

mento nella 9ª qualifica funzionale, ex articolo 1, comma 2º, della legge 7 luglio 1988, n. 254;

entro il mese di dicembre p.v. gli ufficiali medici in s.p.e. che intrattengono un rapporto di convenzione con le Unità Sanitarie Locali, dovrebbero lasciare l'incarico per sopravvenuta incompatibilità, senza tuttavia avere un trattamento economico retributivo rapportato a quello dei medici ospedalieri dipendenti dal sistema sanitario nazionale;

gli istanti sarebbero tutti ufficiali medici e farmacisti, in servizio presso Ospedali Militari o altri uffici dell'amministrazione militare da oltre cinque anni;

gli stessi sarebbero in possesso di regolare laurea in medicina, chirurgia e farmacia e del relativo titolo di abilitazione professionale;

attualmente gli interessati sarebbero inquadrati nella VII, VIII e VIII-bis qualifica funzionale —:

quali urgenti iniziative di competenza ritenga di assumere al fine di sanare la disparità di trattamento provocata dalla legge sopra citata, rispetto ad altre categorie, dichiarando il diritto dei ricorrenti a beneficiare della norma di primo inquadramento di cui all'articolo 1, comma 2º, della legge 554/1988 e ricostruendo loro la carriera; corrispondendo, altresì, le differenze stipendiali dovute, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi a far data dal 12 luglio 1988. (4-08161)

RISPOSTA. — *Si precisa che risultano pendenti presso diversi T.A.R. 6 ricorsi giurisdizionali collettivi proposti da 129 ufficiali medici farmacisti e veterinari e che sono stati presentati 15 ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica da parte di altrettanti ufficiali del Corpo di Commissariato dell'Esercito. Uno dei T.A.R. adito si è già pronunciato in senso sfavorevole ai ricorrenti avendo emesso sentenza di reiezione. Non sussiste incompatibilità per i medici*

militari tra il rapporto d'impiego con la Difesa e quello con il Servizio sanitario nazionale.

L'applicazione agli ufficiali del Corpo Sanitario dell'articolo 1, comma 20, della legge 7 luglio 1988, n. 254, non è possibile in quanto tale norma è riferibile soltanto al personale civile e quindi non suscettibile di estensione analogica al personale militare per il quale esiste una normativa specifica (r. d. 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni) che prevede l'inquadramento stipendiale in funzione del grado e non del titolo di studio.

Ad ulteriore conferma di quanto sopra l'articolo 12, 1º comma, della legge 8 agosto 1990, n. 231, peraltro successivo alla invocata legge 7 luglio 1988, n. 254, prevede l'adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le attribuzioni dei singoli gradi, contestualmente ed in correlazione con le forze di Polizia.

In conclusione si ritiene di poter affermare che soltanto un provvedimento legislativo potrebbe dare soluzione al problema della remunerazione delle specifiche e diverse professionalità possedute dal personale medico militare, beninteso senza prescindere dall'atipicità giuridica di questa categoria di dipendenti dello Stato.

Il Ministro della difesa: Fabbri.

PAPPALARDO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso che:

l'articolo 1 del Decreto Legge 384/92 prevede, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto stesso e fino al 31 dicembre 1993, la sospensione dell'applicazione di ogni disposizione di legge che preveda il diritto a trattamenti pensionistici di anzianità;

nella successiva conversione in legge con modifica, il citato decreto recita all'articolo 2 che la disposizione di cui innanzi non si applica ai dipendenti che abbiano presentato domanda di dimissioni da un pubblico impiego, accolte dai competenti organi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto;

alcuni ufficiali delle tre Forze Armate avrebbero presentato domanda di congedo prima del 19 settembre 1992 ma le rispettive Direzioni Generali del personale militare ne avrebbero accolte solo alcune di esse: la Marina Militare avrebbe accolto tutte quelle presentate in tempo utile mentre l'Aeronautica avrebbe accolto solo alcune ed altre, pur se presentate lo stesso giorno, non sarebbero state accolte —:

quante domande di congedo di ufficiali, distinte per ciascuna Forza Armata, presentate dopo il 16 settembre 1992, siano state accolte e quante altre non accolte;

se non si ritenga di dover accogliere tutte le domande presentate prima del 19 settembre 1992 con provvedimento « ora per allora », per questioni di giustizia ed equità e per evitare un notevole contenzioso a carico dell'Amministrazione della Difesa per responsabilità che si potrebbero addebitare alle singole Direzioni Generali del personale militare. (4-08628)

RISPOSTA. — *Alla Direzione Generale per gli Ufficiali dell'Esercito sono pervenute, tra il 16 e il 18 settembre 1992, 68 domande di cessazione del servizio.*

Nessuna di esse ha potuto trovare accoglimento entro il 19 settembre 1992 (data di entrata in vigore del Decreto-legge n. 384, recante misure urgenti in materia anche di pubblico impiego, convertito dalla legge n. 438 del 14 novembre 1992); successivamente, 34 domande sono state accolte perché riguardanti ufficiali che avevano maturato 40 anni di servizio contributivo (legge 14 novembre 1992, n. 438, articolo 1, comma 2 lettera f).

La Direzione Generale per il Personale Militare della Marina, invece, non ha potuto accogliere una domanda, pervenuta dopo il 16 settembre, per l'evidente mancanza del tempo necessario per l'istruttoria. (Articolo 1, comma 2 lettera e) della citata legge); la Direzione Generale ha dato regolarmente corso a tutte le domande di cessazione avanzate in qualunque data (anteriore o successiva al 19.9.1992), riferite a soggetti in possesso del requisito dell'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, costituita da

tutto il servizio utile ai fini giuridici; in particolare, 3 domande, pervenute tra il 17 ed il 18 settembre 1992, sono state accolte ai sensi della successiva lettera f) della norma in esame.

La Direzione Generale del Personale Militare dell'Aeronautica ha accolto tutte le domande pervenute con congruo anticipo rispetto al 19 settembre 1992 e per le quali è stato possibile completare l'iter istruttorio; inoltre, ha accolto tutte le domande di cessazione anticipata dal servizio avanzate dal personale in possesso del requisito di 40 anni di anzianità contributiva.

Sono state accolte altresì le istanze del personale che ha chiesto la cessazione dal servizio non avendo maturato ancora il diritto a pensione o che, pur avendo maturato tale diritto, ha esplicitamente accettato la sospensione del trattamento di pensione almeno sino al 31.12.93.

Non hanno trovato accoglimento, invece, 28 domande che, pur presentate agli enti di servizio in data antecedente al 19.9.92, sono pervenute al competente ufficio in data successiva al 18.9.92; ciò in quanto la rigida formulazione dell'articolo 1, c.2, lettera e) della richiamata legge 438/92 — secondo la quale le domande debbono risultare accolte dal competente organo entro il 18.9.92 — ha inteso privilegiare la data dell'accoglimento dell'istanza rispetto a quella della manifestazione di volontà dell'interessato.

In relazione, infine, alla possibilità di accogliere tutte le domande presentate prima del 19.9.92 (a prescindere, ovviamente, dal predetto requisito dei 40 anni), si ritiene che l'espressione « presentato domanda di dimissioni... », accolta dai competenti organi anteriormente alla data..., » non possa essere interpretata se non nel senso che la domanda deve essere pervenuta all'ufficio competente in tempo utile ai fini dell'esame e della necessaria istruttoria.

Il Ministro della difesa: Fabbri.

PAPPALARDO. — *Al Ministro della difesa. — Per conoscere — premesso che:*

nel periodo marzo — agosto 1992, novanta psicologi, a seguito di domanda

da essi presentata, sarebbero stati convocati presso il Nucleo di Psicologia Applicata di Roma, per sostenere un colloquio vertente sulla prova pratica di interpretazione del test psicologico MMPI in forma abbreviata, nonché su domande relative alle configurazioni ottenute dagli stessi profili;

alla fine di agosto 1992, gli stessi psicologi avrebbero ricevuto la convocazione per partecipare ad un corso di « indottrinamento » per l'applicazione delle tecniche psicodiagnostiche alle operazioni di leva ed all'attuazione dei progetti finalizzati alla lotta alla droga, tenutosi presso la caserma « Arpaia » della città militare di Roma-Cecchignola;

il 17 settembre 1992, gli interessati avrebbero preso servizio nei vari distretti militari d'Italia, cui sarebbero stati destinati per l'attuazione del progetto di lotta alle tossicodipendenze e l'estensione generalizzata del colloquio;

in tali sedi sarebbe stato fatto loro firmare un contratto di convenzione, avente durata dall'1 settembre 1992 al 31 dicembre 1992;

durante la frequenza del corso sarebbe stato loro riferito che probabilmente, data la rilevanza dell'attività dagli stessi svolta, il contratto sarebbe stato rinnovato, anche in considerazione che per il 1993 era prevista l'ulteriore somministrazione di un nuovo questionario, peraltro illustrato durante il corso medesimo, necessario alla rilevazione del problema « tossicodipendenza » nei giovani interessati alla visita di leva;

nel corso della loro attività avrebbero riscontrato, e ciò sarebbe stato confermato anche dalle relazioni ufficiali dei capigruppo selettori, l'enorme utilità di tale colloquio psicologico con i giovani di leva, grazie al quale si sarebbero riscontrate situazioni psicopatologiche e di tossicodipendenza non rilevabili dall'uso del solo test MMPI in forma abbreviata;

la convenzione avrebbe consentito di colmare un'evidente carenza delle prece-

denti modalità di espletamento del servizio, nel corso delle quali venivano colloquiati dallo psicologo ed eventualmente in seguito dallo psichiatra, solo quei soggetti che al test risultavano in maniera lampante fuori dalla norma;

nonostante ciò agli stessi psicologi non sarebbe stata rinnovata la convenzione per il 1993 —;

quali siano i motivi per i quali il contratto di convenzione con la categoria in questione non sia stato rinnovato alla scadenza, attesi i positivi risultati che sarebbero stati ottenuti nel corso della sperimentazione e considerata, altresì, l'importanza e la pericolosità del fenomeno « tossicodipendenza », in continuo, preoccupante aumento;

se non si ritenga di riassegnare detto personale presso i vari distretti militari d'Italia, tenuto anche conto delle spese sostenute dall'amministrazione per far frequentare allo stesso il corso sopra citato.
(4-11489)

RISPOSTA. — Nel periodo 1° settembre-31 dicembre 1992, la Difesa ha dato esecuzione ad un progetto di lotta alla tossicodipendenza (finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato Nazionale di coordinamento dell'azione antidroga), ai sensi dell'articolo 127 del Testo Unico delle leggi in materia di droga, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 9/10/1990, n. 309.

Tale iniziativa ha consentito lo svolgimento di colloqui psicologici con tutti gli iscritti di leva all'atto della visita selettiva.

Si è inteso così effettuare un'analisi di massa più completa e rilevare, mediante il colloquio psicologico, il tendenziale comportamento dei giovani verso le sostanze stupefacenti e psicotrope.

I fondi erogati per tale indagine dovevano essere utilizzati entro il 31 dicembre 1992.

Al fine di dare attuazione al progetto, l'amministrazione della Difesa ha stipulato convenzioni a termine con novanta psicologi, che sono stati impiegati presso i Gruppi Selettori dei Consigli di Leva.

Dette convenzioni non sono state rinnovate in quanto « a termine » essendo il progetto in parola ed il relativo finanziamento limitati nel tempo.

Il Ministro della difesa: Fabbri.

PAPPALARDO. — *Al Ministro della difesa. — Per conoscere — premesso che:*

al contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, recentemente inviato in Cambogia per la nota missione, al fine di far rispettare i diritti umani, sarebbero state sospese le licenze in vista delle elezioni in quel Paese, previste per il 23 maggio prossimo —:

se non ritenga di impartire precise ed urgenti disposizioni, atteso anche il breve lasso di tempo ormai a disposizione, perché al medesimo personale venga consentito di rimpatriare, per poter esercitare il proprio diritto al voto in occasione del referendum indetti in Italia per il giorno 18 aprile 1993. (4-12948)

RISPOSTA. — *La sospensione delle licenze durante il periodo elettorale in Cambogia è stata prevista, per tutto il personale ivi impiegato nell'ambito della missione ONU, da specifiche disposizioni del Comando UNTAC (United Nations Transitional Authority in Cambogia).*

Il Ministro della difesa: Fabbri.

PARLATO. — *Ai Ministri delle finanze, del tesoro e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

la magistratura ha recentemente decretato la bancarotta di alcune società facenti capo alla SO.CO.FIMM, la finanziaria napoletana fallita;

moltissimi risparmiatori sono danneggiati da tale fatto e nutrono il fondato timore di non potere più rientrare in possesso del proprio danaro;

risulta all'interrogante che la FINIM, partecipata della SO.CO.FIMM, abbia con-

cesso in locazione locali di sua proprietà alla Galleria Umberto percependo, solo quale avviamento, un miliardo —:

quali iniziative a favore dei risparmiatori coinvolti nel crac della SO.CO.-FIMM, siano state assunte o si intendono assumere;

per quali ragioni sia avvenuto che, senza alcun controllo pubblico, una società fallita, pur attraverso un giro di altre società partecipate e con contratti indiretti, sia giunto a gabbare i suoi creditori e le stesse autorità;

per quali ragioni non si imponga la vendita di tali locali dati in locazione, onde soddisfare le giuste pretese dei risparmiatori.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-31328 del 12 febbraio 1992. (4-00083)

RISPOSTA. — *Si risponde anche per il Ministero delle Finanze e del Tesoro.*

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica anzitutto, sulla base degli elementi di conoscenza forniti dal Ministero del Tesoro, che il procedimento di autorizzazione previsto dall'articolo 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281, in ordine alla costituzione di società per azioni ed in accomandita per azioni con capitale superiore a 10 miliardi, è volto alla tutela della stabilità del mercato dei valori mobiliari e non implica giudizi sul merito degli emittenti.

Per quanto concerne, poi, le specifiche operazioni, si fa presente che l'assemblea straordinaria degli azionisti della società SO.CO.FIMM. Partecipazioni s.p.A., con sede in Milano, in data 17 novembre 1986 ha deliberato l'aumento di capitale sociale per L. 20.000 milioni, mediante emissione alla pari, di 200.000 azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti in ragione di quattro azioni di nuova emissione per ogni azione posseduta.

L'azionista di maggioranza della società, COS.PAR. Costruzioni e Partecipazioni S.r.l., si era impegnato in sede assembleare a

garantire la sottoscrizione delle azioni di nuova emissione eventualmente inoptate da parte di altri soci.

Dalla documentazione all'epoca prodotta dalla finanziaria non sono emersi elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 21 della citata legge n. 281/85, concessa poi con decreto ministeriale del 31 gennaio 1987.

In data 21 marzo 1989, l'Assemblea straordinaria degli azionisti della « SO.CO.F.IMM. » deliberava un ulteriore aumento di capitale per L. 25.000 milioni (da L. 25.000 milioni a L. 50.000 milioni) mediante emissione, alla pari, di n. 2.500.000 azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti in ragione di un'azione di nuova emissione per ogni azione posseduta.

La società ha comunicato che per il collocamento degli emittenti titoli non avrebbe fatto ricorso né al servizio sportelli bancari, né ad altre forme di collocamento mediante sollecitazione del pubblico risparmio.

Anche per tale operazione non sono emersi elementi ostativi al rilascio della necessaria autorizzazione.

La SO.CO.F.IMM. Partecipazione S.p.A. ha quindi avanzato istanza per essere autorizzata ad aumentare ulteriormente il capitale sociale da L. 50.000 milioni a L. 60.000 milioni, nonché ad emettere un prestito obbligazionario convertibile di L. 10.000 milioni.

La Banca d'Italia non ha sollevato obiezioni in merito all'aumento di capitale, ma ha espresso parere negativo sull'emissione del prestito obbligazionario, in quanto il tasso di interesse fissato per le emittende obbligazioni risultava elevato rispetto alle condizioni del mercato finanziario.

In conformità a tale parere l'autorizzazione è stata concessa soltanto per l'effettuazione dell'aumento di capitale.

Per quanto concerne i rapporti creditizi intercorsi tra alcune aziende di credito e le citate società, si precisa che le questioni attengono ad aspetti del merito del credito, su cui ogni decisione e scelta è rimessa all'autonoma valutazione dei competenti organi aziendali.

Con specifico riferimento ai rapporti intercorsi tra la Banca Popolare dell'Irpinia e il gruppo SO.CO.F.IMM. si fa presente che dalla documentazione in possesso dell'istituto di vigilanza, risulta che l'esposizione della Banca Popolare nei confronti delle società SO.CO.F.IMM. Partecipazioni S.p.A., Sagittair aerotaxi Sud S.p.A., Servizi Finanziari S.p.A. e Finim s.r.l., era assistita da garanzie, quali iscrizioni ipotecarie, cessione di crediti vantanti verso terzi, nonché titolarità di azioni della « Popolare ».

Successivamente, l'azienda comunicava alla Banca d'Italia di aver deliberato, nel corso della seduta del Consiglio di amministrazione dell'11 settembre 1991 « l'assorbimento » di tutte le azioni facenti capo al gruppo landolo « a parziale deconto dell'esposizione debitoria del citato gruppo ».

Nel corso della riunione del 23 ottobre 1991, il consiglio di amministrazione deliberava di scritturare a sofferenza le esposizioni relative a tre società e precisamente alla SO.CO.F.IMM. Partecipazioni S.p.A., alla COS.PAR s.r.l. ed alla Servizi Finanziari S.p.A., dichiarate fallite, nonché l'ammortamento totale delle esposizioni relative alle predette società, in occasione della redazione del bilancio.

Per quanto concerne i rapporti creditizi intercorsi tra il Credito Italiano e la COS.PAR s.r.l. la citata azienda di credito, interessata dalla Banca d'Italia, ha riferito che, in data 5 ottobre 1990 ebbe a concedere alla COS.PAR « un fido per elasticità di cassa » utilizzato per l'acquisto di titoli di Stato. Secondo quanto comunicato dalla stessa azienda « detti titoli vennero conferiti alla Cordusio S.p.A., che li costituì in pegno » a favore del Credito Italiano a garanzia del fido concesso alla COS.PAR s.r.l. Successivamente, nel luglio 1991, si è proceduto, su disposizione della Cordusio S.p.A., « allo smobilizzo non coattivo di detta garanzia » per il rientro dell'esposizione. L'azienda di credito ha fatto, altresì, presente che è attualmente in corso il procedimento, avviato dagli organi della procedura liquidatoria della COS.PAR « volto ad ottenere la revoca di detto pagamento ».

In merito ai rapporti intrattenuti dalla Banca di Credito popolare di Torre del Greco

con il c.d. gruppo SO.CO.F.IMM., il citato istituto nel respingere ogni addebito circa l'assunzione di iniziative in ordine al ricorso di fallimento nei confronti delle predette società, ha comunicato all'istituto di vigilanza che i fidi concessi al gruppo erano stati revocati prima della dichiarazione d'insolvenza emessa dal tribunale di Napoli nell'ottobre 1991 e le relative posizioni debitorie poste al rientro.

Peraltro, in attesa della definizione del piano di recupero, essendo stata avviata la procedura fallimentare da parte di altri creditori la citata banca presentava istanza di ammissione al passivo al fine di tutelare i propri crediti.

In merito ai fatti è stata altresì, interessata la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, la quale ha riferito che in ordine a presunte attività di sollecitazione del pubblico risparmio poste in essere dalla SO.CO.F.IMM. S.p.A. — società finanziaria soggetta all'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 1/19 della legge 7 giugno 1974 n. 216 — né la menzionata società, né le società dalla stessa controllate hanno mai provveduto al deposito presso l'archivio-Consob di prospetti informativi, concernenti operazioni di sollecitazione del pubblico risparmio. Tali società, peraltro, non sono state mai autorizzate dalla Consob allo svolgimento di attività di vendita cd. « a domicilio » di prodotti finanziari.

La stessa Consob ha, inoltre, comunicato che a seguito di segnalazioni concernenti operazioni finanziarie effettuate dalla società SO.CO.F.IMM. Servizi S.p.A. ha trasmesso, in data 25 novembre 1991, al procuratore della Repubblica presso la pretura di Napoli, denuncia nei confronti di quest'ultima società e dell'amministratore unico. A seguito di detta denuncia pende in fase di indagini preliminari, presso l'indicato ufficio giudiziario, procedimento penale nei confronti della SO.CO.F.IMM. S.p.A. per l'ipotizzata violazione dell'articolo 14 L. 2.1.1991 n. 1.

Per quanto attiene alla situazione giudiziaria civile, si comunica che il tribunale di Napoli con sentenze diverse emesse tra il 14 ottobre 1991 e il 18 settembre 1992 ha dichiarato il fallimento di tredici società commerciali ciascuna assoggettata ad auto-

noma e distinta procedura concorsuale non sussistendo nel nostro ordinamento, ai fini che interessano, una nozione di « gruppo » giuridicamente rilevante, per le quali si ipotizza l'appartenenza al c.d. « gruppo economico SO.CO.F.IMM. » e precisamente:

1) COSPAR S.R.L. (sentenza del 14.10.1991, Curatore professore avvocato Gustavo Minervini);

2) CO & GE S.p.A. (sentenza del 14.10.1991, Curatore professore avvocato Gustavo Minervini);

3) SO.CO.F.IMM. partecipazioni S.p.A. (sentenza del 14.10.1991, Curatore professore avvocato Giovanni Verde);

4) SO.CO.F.IMM. Leasing S.p.A. (sentenza del 15.10.1991, Curatore professore avvocato Vincenzo Sparano);

5) MERICOND S.R.L. (sentenza del 14.10.1991, Curatore professore avvocato Vincenzo Sparano);

6) SO.CO.F.IMM. Servizi S.p.A. (sentenza del 18.12.1991, Curatore dottor Cuono Messina);

7) SAGITTAIR S.p.A. (sentenza dell'11.12.1991, Curatore dottor Luigi Mangia);

8) S. MARTINO S.R.L. (sentenza del 17.6.1991, Curatore professore avvocato Giovanni Verde);

9) SERVIZI FINANZIARI S.p.A. (sentenza del 14.10.1991, Curatore rag. Vincenzo Giglio);

10) INTERSCAMBI S.p.A. (sentenza dell'11.12.1991, Curatore dottor Michele Ferrigno);

11) MEDIA S.R.L. (sentenza del 18.9.1992, Curatore dottor Livio Mazziotti Di Celso);

12) INFORMATICA SERVICE S.R.L. (sentenza dell'8.7.1992 Curatore dottor Lucio Arfè);

13) FINIM S.R.L. (sentenza del 15.7.1992, Curatore professore avvocato Caterina Montagnani).

Le procedure fallimentari di cui sopra sono tutte di estrema complessità anche per l'elevato numero di domande d'insinuazione al passivo ed è necessario quindi ancora molto tempo per l'accertamento, riferito a ciascuna società fallita, dell'esatto ammontare dell'attivo e del passivo, delle cause del dissesto e delle eventuali responsabilità degli organi amministrativi e di controllo; ciò anche con riferimento alle asserite proprietà immobiliari della FINIM S.R.L., fermo restando che l'eventuale appartenenza al gruppo non incide sull'autonomia ed esclusiva titolarità dei rapporti obbligatori attivi e passivi delle singole società.

Peraltro i nominati curatori esprimono il massimo della professionalità cittadina ed hanno già più volte riferito alla procura della Repubblica di Napoli, in ordine ai fatti per i quali sono ipotizzabili responsabilità di carattere penale. In merito è in corso da parte dell'ufficio inquirente l'opportuno approfondimento della indagine ad opera del Nucleo di P.T. della Guardia di Finanza.

Si fa presente, poi, che nessuna altra utile informazione può essere data in merito ai procedimenti civili (opposizione alle sentenze di fallimento, azioni di responsabilità, revocatorie e simili) già pendenti innanzi al tribunale di Napoli o che potrebbero essere portati alla sua cognizione ed il cui esito sarà determinato dalle risultanze processuali al momento del passaggio in decisione delle singole controversie.

Va, peraltro, sottolineare che all'autorità giudiziaria in sede civile compete il controllo di legittimità soltanto su alcuni atti delle società di capitali e non anche sull'intera attività di esse.

In merito ai fatti esposti la procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli ha in corso approfondite e complesse indagini anche patrimoniali e bancarie, per l'accertamento degli eventuali reati commessi e per l'individuazione dei responsabili.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Conso.

PARLATO. — Ai Ministri della difesa, dell'interno e della sanità. — Per conoscere:

se risponda a verità, ed in tal caso quali ne siano i motivi, che i NAS dei carabinieri non dipongano di veterinari in organico, gli unici qualificati per attuare una corretta ispezione degli alimenti di origine animale e che la cura dei cavalli o dei cani, nella Polizia di Stato, evidenzia la medesima carenza, essendo il servizio affidato a veterinari civili mercé convenzione o, nella migliore delle ipotesi a sottotendenti di complemento;

se sia esatto, ed in caso affermativo quali ne siano i motivi, che nemmeno il servizio di vigilanza ispettiva sulle mense della Polizia di Stato sia affidato a veterinari, della cui opera invece ci si giova in tutte le altre mense aziendali;

cosa si intenda fare per colmare le evidenti carenze di organico nello specifico settore. (4-05878)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome dei Ministri dell'Interno e della Sanità.

Il Comando Carabinieri Antisofisticazioni e Sanità e i dipendenti Nuclei Antisofisticazione (NAS) sono composti da personale dell'Arma, specificamente qualificato, cui sono stati conferiti, con successivi decreti del Ministero della Sanità, i poteri per l'assolvimento delle funzioni di vigilanza sulla disciplina igienico-sanitaria.

Nello specifico controllo degli alimenti di origine animale, l'attività di tali reparti consiste nell'esame delle derrate e dei luoghi di conservazione, nonché nell'eventuale prelievo di campioni per le conseguenti indagini di laboratorio; ispezioni più tecniche sono, invece, effettuate con l'ausilio di veterinari delle Unità Sanitarie Locali competenti o di organi qualificati del Dicastero.

Quanto alla vigilanza sulle mense interne della Polizia di Stato, si precisa che essa viene effettuata (quale compito d'istituto, in deroga alle disposizioni comunemente vigenti in materia — articolo 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833) dai relativi servizi sanitari speciali.

Viceversa, l'ordinaria vigilanza sanitaria sulle mense di ogni tipo, sui ristoranti e sui vari servizi di ristoro viene esercitata istituzionalmente dai servizi di Igiene Pubblica

delle Unità Sanitarie Locali competenti per territorio, cui sono addetti medici igienisti, ispettori e vigili sanitari.

Sempre nell'ambito delle Unità Sanitarie Locali, i Servizi di « Igiene Pubblica » e « Veterinari » esercitano, come compito di istituto (articolo 14 - lettere o) e p) della legge n. 833/1978) nell'ambito delle rispettive competenze, la vigilanza sulla produzione, lavorazione, deposito, commercio degli alimenti e delle bevande.

Il Ministro della difesa: Fabbri.

PARLATO. — Ai Ministri per il coordinamento della protezione civile, dell'ambiente e dell'interno. — Per sapere — premesso che:

le popolazioni di Raviscanina e Sant'Angelo d'Alife, in provincia di Caserta, sono in fermento a causa della massiccia captazione di acqua con la costruzione di pozzi posti nel massiccio del Matese;

i cittadini sono preoccupati per « possibili conseguenze catastrofiche » come si legge in un telegramma inviato anche al commissario della federazione missina di Caserta, Pasquale Viespoli; si temono l'impoverimento della falda e la possibilità di smottamenti del terreno —:

quali provvedimenti siano stati adottati a seguito del giustificato allarme lanciato dai cittadini di Raviscanina e Sant'Angelo di Alife;

quali garanzie possano essere date alle popolazioni interessate perché la captazione di acqua non si risolva in un danno per l'approvvigionamento idrico di quelle comunità e perché non si debba temere per la stessa incolumità degli abitanti a seguito dell'incombente manomissione dell'equilibrio idrogeologico.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella decima legislatura, n. 4-21437 del 21 settembre 1990. (4-10799)

RISPOSTA. — Si risponde alla interrogazione in oggetto che alla presente si allega.

Con lettere indirizzate oltre che all'AGMEZ e alla regione Campania, anche ai comuni di S. Potito Sannitico, Piedimonte Matese, Alife, Raviscanina e Sant'Angelo di Alife, questo Dipartimento richiedeva di trasmettere l'approvazione ufficiale degli interventi di competenza da parte di tutte le amministrazioni comunali, nonché da parte del Ministero dei Beni Ambientali (per le zone soggette a specifici vincoli) per le aree interessate dalla esecuzione dei lavori connessi con le opere relative all'ordinanza n. 1910/FPC del 22.5.1990 per il campo pozzi di Alife.

Tale richiesta non ha avuto comunque, sino ad ora, riscontro, non essendo arrivati a questo Dipartimento gli atti di approvazione ufficiale.

In merito alle garanzie da dare alle popolazioni interessate, perché la captazione non si risolva in un danno e perché non si debba temere per l'incolumità stessa degli abitanti, si fa presente che con delibera n. 3946 del 14.4.1993, il comitato di Gestione della « Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno » ha approvato in linea tecnica una perizia suppletiva e di variante riguardante il campo pozzi nell'Alifano.

La perizia, nell'immutato importo del finanziamento globale di cui all'ordinanza n. 1910 del 22.5.1990, prevede:

1) La riduzione della portata da emungere al campo pozzi a farsi entro i 600 l/s a fronte degli originari 1000 l/s. Ciò per venire incontro alle istanze locali di protezione e controllo della risorsa e dell'ambiente.

2) La variazione di tracciato per l'adduttore principale dal campo pozzi all'acquedotto Campano, con percorso ancorché più lungo e oneroso, ma meno incidente sull'impatto ambientale, perché utilizza aree in affiancamento all'area impegnata per il locale collettore irriguo.

3) Opere aggiuntive di surrogazione dell'emergenza idrica dei cinque comuni interessati dalle opere di captazione ed adduzione (Raviscanina, Sant'Angelo di Alife, Alife, Piedimonte Matese, S. Potito) con

completamento per detti comuni dello schema n. 25 di P.R.G.A. della Campania.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri (Protezione civile): Riggio.

PARLATO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere — premesso che nella città e nell'agro di Afragola sono presenti numerosissimi reperti archeologici in particolare in località « Cantariello », « Masseria Notaro », « Cimitero », « Padula », « Piazza San Marco », « Cinque Vie-Vatracone », « Muriello di Cardito » e nell'area dell'immissione autostradale —

se esista un qualche progetto per un « Percorso » archeologico afragolese e per l'istituzione di un *antiquarium* civico e comunque se risultino protette da possibili, ulteriori saccheggi e devastazioni, oltre quelle già avutesi, le aree archeologiche in questione. (4-15726)

RISPOSTA. — *Il territorio comunale di Afragola è interessato da rinvenimenti archeologici quali soprattutto nuclei di necropoli relativi alla frequentazione antica della pianura compresa fra Neapolis e Capua. Le problematiche archeologiche del comune di Afragola sono pertanto comuni a quelle di un comprensorio territoriale più vasto esteso anche ai centri finitimi di Caivano, Casalnuovo, Acerra, Cardito. Tali siti documentano forme di insediamento sparso note in particolar modo a partire dal IV sec. a.C.*

Le località citate nell'interrogazione in oggetto sono state luogo di rinvenimenti, quasi sempre fortuiti, di nuclei circoscritti e distanziati di tombe, a cassa di tufo con materiale vascolare. Il suddetto materiale è conservato presso il Museo Archeologico Nazionale e i depositi di S. Maria Capua Vetere.

Nel Museo Nazionale è inoltre esposto il reperto più significativo proveniente da Afragola che è costituito da una tomba bisoma dipinta dello scorcio del IV sec. a.C. I rinvenimenti sono determinati di frequente

dall'attività di scavatori clandestini. In tali casi, la Soprintendenza archeologica di Napoli ha sempre provveduto a denunciare il fatto alla competente Autorità giudiziaria. Quando la zona è stata interessata da opere pubbliche si è provveduto, in accordo con gli altri enti interessati (comune, provincia, etc.), ad esplorazioni atte a recuperare e documentare i materiali.

Riguardo alla creazione di un antiquarium civico ad Afragola, nel 1991 il comune ne deliberò l'istituzione in un immobile di proprietà comunale che avrebbe dovuto ospitare i materiali di proprietà statale recuperati nella zona. Tale delibera fu trasmessa alla predetta Soprintendenza che rispose con una nota in cui si richiedeva un programma dettagliato che prevedesse un progetto per l'adeguamento funzionale e strutturale del sopraccitato immobile e una proposta di convenzione per la gestione dell'antiquarium. A tale nota della Soprintendenza non venne dato seguito da parte del comune di Afragola.

Il Ministro dei beni culturali e ambientali: Ronchey.

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

dal Convegno per la difesa dei Campi Flegrei organizzato dal Comitato giuridico di difesa ecologica a Napoli, a Villa Pignatelli nei giorni 13 e 14 novembre scorsi, è emerso, da parte di numerose associazioni di cittadini e da parte dei magistrati, e con il consenso, alla fine, persino dell'onorevole Cirino Pomicino, la volontà di richiedere l'intervento del Genio militare dell'esercito per demolire le costruzioni abusive;

la situazione dell'abusivismo edilizio, soprattutto quello legato alle iniziative della camorra, in aree di grande interesse paesaggistico e archeologico, risulta essere uno degli attacchi più gravi al territorio nella zona dei Campi Flegrei e alla legalità;

il ripristino delle condizioni di legalità e il blocco totale di ulteriori atti di devastazione del territorio è condizione

indispensabile per il rilancio di una zona che vede una delle concentrazioni più alte del mondo di insediamenti di interesse storico, archeologico e naturalistico (dalla Solfatara al lago d'Averno a Cuma per citare solo alcuni esempi delle incredibili ricchezze e bellezze naturali dell'area fle-grea):

si deve considerare anche la richiesta, più volte formulata dallo scrivente e da altri cittadini, di intervento del genio militare per il ripristino della legalità —:

se non intenda, al più presto, procedere all'invio, in accordo con la Prefettura di Napoli e con gli enti locali, del Genio militare per provvedere agli interventi di demolizione necessari. (4-07736)

RISPOSTA. — *Eliminare costruzioni abusive, sigillare cave e chiudere discariche abusive sarebbero interventi che esulano dai compiti istituzionali delle Forze Armate.*

Tuttavia la Difesa, nei casi previsti dalle norme speciali, non ha mancato e non mancherà di intervenire, a richiesta delle Autorità competenti, e sempre che sia tecnicamente possibile.

In particolare, l'eventuale intervento per opere abusive che insistono sul demanio o patrimonio dello Stato o di enti pubblici, giusta quanto disposto dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, articolo 17 bis, viene stabilito dal Comitato Tecnico Centrale per l'esecuzione delle demolizioni, istituito presso il Ministero dell'interno. In detto comitato, sono rappresentati più Ministeri e tra questi anche la Difesa.

Quando poi le opere abusive insistono su suolo privato, l'intervento può avvenire solo allorché, constatata l'impossibilità per le Autorità locali di portare a termine le programmate attività demolitorie, a causa di situazioni specifiche particolarmente delicate, il Prefetto, avvalendosi del disposto della legge 28 febbraio 1985, n. 47 articolo 27, richieda l'intervento dei mezzi della pubblica amministrazione e quindi, all'occorrenza, anche di quelli della Difesa.

In conclusione, gli interventi demolitori possono essere messi in atto, non di iniziativa, ma solo su richiesta del Ministero

dell'interno e, per esso, dal citato comitato Tecnico Centrale o dalle Prefetture.

Nel caso di specie, comunque, allo stato attuale, non risulta pervenuta, per l'esigenza richiamata dall'Onorevole interrogante, alcuna richiesta di concorso.

Il Ministro della difesa: Fabbri.

POLI BORTONE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso:

che il signor Genovasi Ugo, nato a Lecce il 26 gennaio 1925, operaio qualificato in quiescenza, dal 1° gennaio 1981;

che da allora non ha ancora avuto la pensione ordinaria definitiva, né la richiesta pensione privilegiata ordinaria;

che, ad un ennesimo sollecito del Genovasi, il Comando regionale militare Meridionale ha risposto di essere ancora in attesa del documento matricolare parificato ed aggiornato —:

quanti altri anni, e per responsabilità di chi, dovrà attendere, oltre i trascorsi dodici, il signor Genovasi per veder riconosciuti i suoi diritti. (4-12657)

RISPOSTA. — *L'amministrazione della Difesa ha già emesso il decreto d'inquadramento nei confronti del signor GENOVASI Ugo, ai sensi dell'articolo 4, 8° comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.*

Tale decreto, inviato alla Ragioneria Generale per il visto di competenza, non appena restituito, verrà trasmesso al Comando regione Militare di Napoli, ai fini della liquidazione della pensione normale a favore dell'interessato.

Il Ministro della difesa: Fabbri.

PRATESI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il Parco Naturale Orsiera Rocciavré, in provincia di Torino, ospita in località Pian dell'Alpe (a 1900 metri di altezza), un poligono di tiro usato dall'esercito per manovre militari;

Pian dell'Alpe è uno dei migliori pascoli della Valle ed anche uno dei punti di attrazione degli 11.000 ettari di montagna protetta;

in primavera ed in autunno, per alcune settimane in tale zona hanno luogo le esercitazioni degli Alpini del battaglione Susa, in occasione delle quali le strade vengono bloccate e l'intera area ne è pregiudicata;

l'impatto sull'ecosistema-parco è notevole, giacché gli spari e le deflagrazioni mettono in fuga cervi, camosci e caprioli che si disperdono in un'ampia zona circostante;

il Parco Orsiera Rocciavré, al fine di ottemperare ai propri compiti istituzionali, ha avviato numerose iniziative a valenza naturalistica, riguardanti soprattutto Pian dell'Alpe, località dotata di alpeggi, di una nuova azienda agrituristica, di un'area attrezzata, di fauna e di vegetazione di grande valore, mortificate dalla servitù militare del poligono;

il giorno 12 maggio 1993, la Commissione ambiente della Camera dei Deputati, con la risoluzione n. 7-00183, ha impegnato il Governo a vietare nelle aree protette esercitazioni militari a fuoco, smantellando eventuali poligoni di tiro —

quali provvedimenti il Ministro della difesa abbia preso per annullare le esercitazioni previste e per smantellare il poligono di Pian dell'Alpe conformemente alla risoluzione citata. (4-14550)

RISPOSTA. — *Si fa presente che l'impiego del poligono di Pian dell'Alpe è stato preventivamente autorizzato, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, dal Comitato Misto Paritetico (Co.Mi.Pa), che il Comune di Usseaux, proprietario dei terreni insistenti nel poligono, è favorevole alla sua utilizzazione da parte dell'Esercito, come risulta dalla delibera comunale n. 14 del 5 luglio 1993 e che l'assessore ai Parchi della regione Piemonte, oltre a confermare il parere espresso dai Co.Mi.Pa. circa la compatibilità tra le esigenze della Forza Armata con*

quelle connesse con la fruizione del Parco Orsiera-Rocciavre, ha sottolineato che la presenza militare non ha mai causato problemi di impatto sull'ambiente naturale ma ha anzi consentito di evitare interventi di tipo speculativo.

Si rappresenta, inoltre, che tenuto conto dell'inesistenza di poligoni alternativi nella regione Piemonte e considerata l'impossibilità di gravare ulteriormente su quelli di altre Regioni già utilizzati al massimo della loro potenzialità e distanti dalle sedi delle unità di zona, non si ritiene possibile annullare le attività addestrative pianificate e già autorizzate dal Co.Mi.Pa, a meno di prevedere lo scioglimento dei numerosi reparti alpini della Brigata « Taurinense » che si avvalgono del poligono in questione.

Il Ministro della difesa: Fabbri.

RONCHI e CRIPPA. — *Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

la sera del 4 ottobre 1992, un Boeing 747 delle linee aeree israeliane « El Al » è precipitato contro due palazzi di dieci piani in uno dei sobborghi di Amsterdam provocando almeno 250 morti e l'intero quartiere devastato;

in Italia secondo una segnalazione del TG3 vi sarebbero 22 aeroporti collocati in prossimità dei centri abitati —:

1) *quali siano questi aeroporti e se rispondano ai criteri di sicurezza e di distanza da centri abitati previsti dalla normativa internazionale e nazionale;*

2) *se l'aeroporto di Milano-Malpensa e i previsti ampliamenti e insediamenti nell'area circostante rispondano a questi criteri di sicurezza. (4-05951)*

RISPOSTA. — *Le limitazioni alla realizzazione di manufatti, in aree localizzata in prossimità degli aeroporti, sono disciplinate dalla legge del 4 febbraio 1963, n. 58 recante modificazioni ed aggiunte al Codice della navigazione. In particolare l'articolo 715ter del predetto codice prevede la predisposizione*

di mappe individuanti le aree, in prossimità degli aeroporti, soggette a limitazioni.

Per gli aeroporti civili i decreti di esecutività delle mappe sono emanati da questo Ministero.

Gli aeroporti come i successivi ampliamenti, rispondono sempre a criteri di sicurezza e distanza dai centri abitati.

A costituire un fattore di rischio peraltro è il fenomeno dell'abusivismo edilizio che sviluppatosi nei terreni limitrofi agli aeroporti e principalmente in quelli in corrispondenza delle piste di volo, risulta penalizzante per il futuro sviluppo aeroportuale.

Parti di tali aree sono state in seguito ricomprese nelle varianti ai Piani regolatori generali comunali per il recupero urbanistico di questi nuclei edilizi sorti spontaneamente sino a giungere a strumenti urbanistici che hanno classificato le aree del territorio, comprese nei 300 metri dal perimetro dell'aeroporto, come zone residenziali di completamento, non tenendo in alcun modo conto, nella classificazione, del vincolo di inedificabilità riferibile alla citata legge n. 58/1963 promulgata precedentemente all'adozione dei suddetti Piani regolatori generali comunali.

Spesso non sono stati così adottati quegli interventi repressivi previsti dagli articoli 4 e 7 della legge del 28 febbraio 1985, n. 47, nonché le necessarie misure di salvaguardia al fine di non compromettere le aree necessarie per la realizzazione del piano di sviluppo aeroportuale e rappresentante naturalmente sicurezza per gli stessi residenti delle aree situate nei dintorni degli aeroporti.

Al contrario, risultano rilasciati provvedimenti di sanatoria di immobili ricadenti in aree con vincoli di inedificabilità ai fini della sicurezza della Navigazione aerea, in contrasto con quanto disposto dall'articolo 33 della legge n. 47/85 che regola appunto la fattispecie di opere non suscettibili di sanatoria.

Tale stato di cose, che inevitabilmente compromette l'attività aeroportuale in termini di sicurezza dei voli, comporta, altresì, l'inevitabile problema dell'inquinamento acustico al quale sono soggetti i nuclei abitativi sorti lungo le direttrici di atterraggio e decollo.

Infine, relativamente alla sicurezza degli ampliamenti dell'aeroporto di Malpensa e dei

circostanti insediamenti, la Direzione generale dell'aviazione civile di questo Ministero assicura che gli ampliamenti stessi sono fuori delle direzioni d'atterraggio e quindi del tutto ininfluenti sull'attuale grado di sicurezza estera dello scalo.

Il Ministro dei trasporti: Costa.

RONCHI. — Al Ministro dell'ambiente.
— Per sapere — premesso che:

l'impianto di Arzignano (VI) destinato alla depurazione delle acque di scarico delle concerie della zona, che ha usufruito di proroghe dei limiti di legge per alcuni inquinanti, proroga concessa dalla regione Veneto e scaduta il 31 dicembre 1993, scarica nel Rio Acquetta acque con presenza di sostanze inquinanti che secondo gli accertamenti della USL n. 8 di Vicenza sarebbero notevolmente superiori ai limiti di legge in particolare per l'azoto ammoniacale;

questo impianto di depurazione è gestito da una società costituita per l'80 per cento dagli imprenditori conciarari e per il restante 20 per cento dal Consorzio dei comuni interessati —:

1) se le aziende conciararie interessate da questo depuratore abbiano adottato tutte le misure necessarie e possibili per ridurre le emissioni inquinanti negli scarichi liquidi per prevenire concentrazioni di sostanze inquinanti a livelli talmente alti da rendere scarsamente efficace la depurazione a valle e se è ipotizzabile un procedimento per il risarcimento del danno ambientale causato da queste aziende;

2) se risulti che il depuratore in questione sia gestito con la necessaria competenza e affidabilità o se non si richieda invece una modifica di tale gestione, compresa la risoluzione del contratto con la società che lo gestisce;

3) se sia utile o necessario integrare il depuratore in questione con adeguamenti tecnici e impiantistici o con altri impianti

per garantire il rientro dei parametri degli inquinanti nei limiti di legge. (4-11683)

RISPOSTA. — *In relazione ai quesiti posti dall'interrogante sull'impianto di depurazione sito in Arzignano, la regione Veneto, interessata da questo Ministero, con nota del 24 giugno ultimo scorso ha precisato quanto qui di seguito esposto, dopo aver acquisito notizie dalle USL competenti e dalla provincia di Vicenza.*

Preliminarmente va detto che il Consorzio Fognature Industriali e Civili dei comuni di Arzignano-Chiampo-Montorso Vicentino-Altissimo-Crespadoro e S. Pietro Mussolino, con sede di Arzignano, è l'Ente titolare della depurazione industriale e civile, relativa cioè alle acque di scarico provenienti dalle attività industriali nonché dagli insediamenti civili insistenti nel territorio dei comuni sopracitati, con gestione affidata in appalto alla GEA S.p.A. a far data dal 1° aprile 1991.

Il Consorzio, Ente di personalità giuridica pubblica distinta dai comuni che lo hanno istituito con atto deliberativo del novembre 1973, approvato con decreto prefettizio n. 912/Div. 4 del 1° marzo 1974, ha emanato il primo regolamento di fognatura con delibera adottata dall'Assemblea Generale del Consorzio in data 26 aprile 1977.

Tale Regolamento di fognatura, che ha subito nel tempo alcune variazioni ed integrazioni, sempre deliberate dall'Assemblea generale del Consorzio e sottoposte all'approvazione del competente organo regionale previa valutazione della Commissione tecnica regionale sezione Ambiente per le eventuali osservazioni e prescrizioni, detta, tra l'altro, precise prescrizioni a tutti coloro che intendono allacciare i propri scarichi all'impianto consortile; prescrizioni indicanti pure i limiti di accettabilità delle varie sostanze inquinanti presenti nei liquami.

Secondo le informazioni, fornite dal competente settore igiene pubblica dell'USL n. 34, relativamente alle puntuali prescrizioni imposte dal Consorzio alle singole ditte al fine di limitare il carico inquinante, è possibile precisare che, nell'ambito del depuratore consortile, è sempre stata imposta la separazione tra le sostanze solide ed i liquidi, attraverso operazioni di sgrigliatura, in

modo da trattenere la parte solida e consentire la sola immissione in rete della fase liquida.

Dal gennaio 1993, secondo norme deliberate dall'Assemblea del Consorzio ed approvate dal competente Organo regionale, risulta essere iniziata l'operazione di recupero dei bagni di calcinaio imposta alle aziende conciarie, a piè di fabbrica ed a monte dell'immissione nel collettore consortile: con tale operazione, comportante una sensibile riduzione dei solfuri, del carico organico inquinante (COD) e dei solidi sospesi, il Consorzio ritiene di ottenere una riduzione globale in arrivo all'impianto di depurazione per quanto riguarda carico organico e solidi sospesi quantificabili in circa il 20 per cento.

Ad ogni buon conto va precisato che il Piano di risanamento delle acque (approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 962 del 1° settembre 1989) aveva previsto che tutti gli impianti di depurazione ubicati nella zona della ricarica degli acquiferi, come quello in questione, si sarebbero dovuti adeguare al rispetto dei limiti di accettabilità della tabella A3 entro il 31 dicembre 1991.

La Giunta Regionale con propri provvedimenti ha posticipato tale limite temporale al 31 dicembre 1993, e il depuratore consortile di Arzignano risulta essere tuttora in regime di « proroga », sino a tutto il 31 dicembre 1993.

Va peraltro detto che, stando alle notizie fornite dall'amministrazione provinciale di Vicenza, Organo di vigilanza e controllo sugli impianti di depurazione ai sensi della legge regionale del Veneto n. 33 del 1985 e della legge regionale n. 28 del 1990 che ha parzialmente modificato la precedente, i dati analitici del PMP dell'USL n. 6 hanno evidenziato qualche problema per azoto ammoniacale e nitroso dall'autunno 1992 fino a tutto febbraio 1993; problemi completamente risolti dai primi di marzo 1993, con l'innescio corretto del processo di nitrificazione-denitrificazione.

Da ultimo, in ordine alla gestione del depuratore di Arzignano, l'amministrazione provinciale ritiene che alla luce dei fatti illustrati, non parrebbe necessaria una modifica della stessa.

Per quanto riferito dalle competenti autorità, la situazione non desta, allo stato, particolare preoccupazione.

Qualora dovessero verificarsi nuove circostanze pericolose per l'equilibrio ambientale, si assicura che questo Ministero assumerà le opportune iniziative di salvaguardia.

Il Ministro dell'ambiente: Spini.

SERVELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

da circa un anno, presso il tribunale di Vigevano, la grave carenza di personale, soprattutto amministrativo, provoca gravi disagi e ritardi all'attività giudiziaria;

per assicurare lo svolgimento dei processi penali, il presidente del tribunale ha emesso un'ordinanza mediante la quale si limitava alla prima decade di ogni mese la trattazione delle cause civili;

per via di questa ordinanza, alcune cause civili, che già si protraggono da sette-otto anni, potrebbero subire un ulteriore ingiustificabile ritardo, con il sacrificio degli interessi di alcune parti in causa;

gli avvocati e procuratori di Vigevano potrebbero, quindi, accogliere la proposta del presidente dell'ordine dottor Gianni Raviolo di astenersi — in segno di protesta — dall'assistenza giudiziaria dal 1° al 15 luglio;

inoltre il Consiglio superiore della magistratura ha manifestato l'intenzione di procedere all'accorpamento alla giurisdizione vigevanese del territorio della pretura di Abbiategrasso, con il conseguente ed inevitabile aggravio di lavoro per gli uffici amministrativi e giurisdizionali —:

se non ritengano di adottare adeguate misure per assicurare la piena efficienza del personale amministrativo al volume di lavoro affidato, con l'immediata assunzione di nuovo personale od il trasferimento di impiegati distaccati presso altre sedi.

(4-14592)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che la pianta organica del Tribunale di Vigevano risulta attualmente così costituita:*

n. 1 Presidente del Tribunale (presente);

n. 5 Giudici (di cui n. 4 presenti);

n. 1 Primo dirigente (non presente);

n. 1 Funzionario di cancelleria (presente);

n. 5 Collaboratori di cancelleria (presenti);

n. 1 Assistente giudiziario (presente);

n. 5 Operatori amministrativi (presenti);

n. 2 Stenodattilografi (non presenti);

n. 1 Dattilografo (presente);

n. 1 Conducente di automezzi speciali (presente);

n. 3 Addetti ai servizi ausiliari e di anticamera (presenti).

Tenuto conto che un uditore giudiziario è stato già assegnato al Tribunale di Vigevano ed assumerà servizio il prossimo mese di novembre, si rileva che tra il personale di magistratura non vi sono posti vacanti.

Il posto vacante di primo dirigente potrà essere coperto con l'assegnazione di uno dei vincitori dei concorsi in fase di espletamento.

Per il posto vacante di direttore di cancelleria non sono state presentate domande di trasferimento, né sono in atto concorsi per tale profilo professionale.

I due posti vacanti di stenodattilografo non possono essere coperti, del momento che la dotazione organica di tale profilo risulta interamente scoperta, non essendo mai stati banditi i relativi concorsi.

Proprio in considerazione di tale situazione è stata avviata di recente la procedura per addvenire ad una sensibile riduzione della dotazione organica del predetto profilo, con corrispondente aumento delle dotazioni organiche dei profili di assistente giudiziario e di dattilografo.

I due posti vacanti potranno pertanto essere coperti solo dopo che sarà portata a compimento la citata procedura di modifica dei contingenti di qualifica e profilo.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Conso.

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della difesa e di grazia e giustizia. — Per sapere:*

se è noto al Governo e ai Ministri interrogati, nell'ambito della loro specifica competenza in materia, che dalla Procura della Repubblica di Milano sono stati inviati i nominativi delle società e imprese coinvolte nello scandalo « delle tangenti » alle procure della Repubblica di tutta Italia, per un minimo di necessario coordinamento e per utili indicazioni circa i collegamenti e l'estensione di certe pratiche criminali di comparaggio di pubblici appalti;

quali procure abbiano proceduto ai necessari riscontri e ai doverosi controlli e indagini e quali invece abbiano lasciato come lettera morta detta segnalazione, quanto meno fino ad oggi, per ora magari per conservare il sistema delittuoso delle tangenti, vale a dire della corruzione e concussione, dietro ...le righe degli articoli pubblicati in materia negli ultimi tre giorni!

se, in merito, siano in atto controlli o inchieste amministrative, anche da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, e se, siano noti i fatti alla Procura generale presso la Corte dei conti al fine di accertare e doverosamente perseguire eventuali responsabilità contabili sempre conseguenti abusi e omissioni, anche nei doveri di controllo, da parte di pubblici funzionari, siano essi direttori generali o responsabili di uffici pubblici, ovvero onorari come ministri e sottosegretari. (4-04610)

RISPOSTA. — *Si risponde anche per conto del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, e sulla base delle acquisite informazioni, si deve escludere che la Procura della Repubblica di Milano abbia inviato « alle procure della Repubblica di tutta Italia » i nominativi delle Società e delle imprese coinvolte nelle note indagini su fatti di corruzione.

Il detto Ufficio ha preso contatto, quando necessario, con altri uffici requirenti per ragioni di collegamento di indagini ovvero per declinare o rivendicare, secondo i casi, la propria competenza.

Si aggiunge che la Procura Generale della Corte dei Conti viene informata ai sensi dell'articolo 129 c.p.p., allorché maturano i presupposti indicati da tale norma.

Il Ministero della Difesa riferisce che le attività dell'amministrazione si svolgono nel più assoluto rispetto delle vigenti procedure e nell'ambito di un sistema di assiduo controllo.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Conso.

TEALDI. — *Al Ministro dei trasporti. — Per conoscere — premesso:*

che la stampa nazionale ha riportato con grande rilievo la notizia dell'assai probabile imminente chiusura della linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Nizza;

che il provvedimento deriverebbe da una decisione delle ferrovie francesi di chiudere il traffico per il tratto tra la stazione di Tenda e quella di Breil, accusando l'ente italiano di non aver provveduto in modo adeguato alla manutenzione della linea in territorio transalpino, per cui sono assolutamente carenti le condizioni di sicurezza, tali da non garantire l'incolumità dei viaggiatori poiché il tratto francese è sottoposto alle continue minacce di numerose frane;

che in base al protocollo d'intesa siglato in occasione della riapertura della linea nell'ottobre del 1979 fu previsto che l'80 per cento dei costi fossero a carico dell'Italia (otto miliardi contro gli ottocento milioni di incasso medio);

che la paventata chiusura provocherebbe gravissimi disagi per tutti i turisti — specialmente quelli anziani — in procinto di raggiungere la Riviera di Ponente e la Costa Azzurra per le vacanze di fine anno e per i mesi invernali e tenuto conto che i convogli in tale periodo sono sempre pieni;

che il servizio sostitutivo di pullman proposto dalle ferrovie francesi appare come una soluzione assurda, poiché incolonnerebbe decine di autobus sugli innervati tornanti del Colle di Tenda, con grande pericolosità per il traffico —

quali provvedimenti urgentissimi intenda adottare il Ministro adito per evitare la sospensione del traffico ferroviario sulla linea Cuneo-Ventimiglia-Nizza. (4-09195)

RISPOSTA. — *In base ad una Convenzione italo — francese firmata in data 24 giugno 1970, fu disposta la ricostruzione e la riapertura all'esercizio ferroviario, della sezione, situata in territorio francese, della linea Cuneo — Ventimiglia — Nizza.*

Per quanto riguarda la gestione di tale sezione, viene assicurato da parte francese l'esercizio della stessa, ivi compresa la connessa responsabilità sulla sicurezza, mentre da parte italiana si provvede alla trazione, condotta e scorta. Le spese di gestione e di manutenzione sono completamente a carico dello Stato italiano, che a suo tempo si era assunto l'onere della ricostruzione.

Le Ferrovie dello Stato riferiscono che esiste un programma di interventi su detta linea, richiesto da parte francese e così sintetizzabile:

111 milioni di franchi per interventi di consolidamento in 16 gallerie;

29 milioni di franchi per interventi di protezione in 13 punti a rischio per un totale complessivo di 40 miliardi di lire, più il 19 per cento di tasse.

Per detti interventi esiste però un contenzioso tra l'Italia e la Francia, per la cui soluzione sono stati da tempo esperiti vari tentativi tra i quali, ultimo in ordine di tempo, la proposta avanzata dal Ministro dei Trasporti italiano, in occasione del vertice

italo francese di Arles dell'8 ottobre 1990 di rivedere insieme al corrispondente Ministro francese, la Convenzione governativa: quest'ultimo aveva assicurato un suo interessamento presso il Governo francese ma a tutt'oggi non è pervenuta alcuna notizia.

In sintesi la questione verte sul fatto che, mentre per i francesi gli interventi richiesti sarebbero tutti di manutenzione e quindi a carico completo dell'Italia, a parere dei tecnici ferroviari italiani parte degli stessi si configurano come lavori di potenziamento.

A tale proposito nel corso dell'ultima riunione interministeriale circa i problemi di tale linea, tenuta il 24 marzo 1992 presso il Ministero degli Affari Esteri, le parti hanno ribadito le proprie, contrapposte, posizioni.

Sono in corso iniziative per addivenire ad un'intesa sulla ripartizione degli oneri di cui trattasi.

In particolare le Ferrovie dello Stato riferiscono di avere proposto di suddividere i costi, quanto meno quelli di manutenzione straordinaria, in misura del 30 per cento a carico della Francia e del 70 per cento a carico dell'Italia.

Una siffatta ripartizione appare equa ove si consideri che la sezione in parola è utilizzata localmente dalla popolazione francese che gravita sul bacino di Breil e che la linea in oggetto è di supporto a quella che permette il collegamento verso la costa francese.

Si è in attesa di risposta da parte francese.

L'argomento verrà trattato il prossimo 30 agosto e nel corso dell'incontro con i vertici della FS Spa.

Il Ministro dei trasporti: Costa.

TRIPODI. — *Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:*

nel corso di una pubblica manifestazione, svoltasi il 19 agosto 1992, a Pellaro (RC), indetta dal gruppo giovanile « Nuova Resistenza » per ricordare i Giudici Falcone e Borsellino e tutti i caduti nella lotta contro la mafia, hanno lanciato la sottoscrizione della lettera indirizzata al Ministro interrogato con la quale ponevano

molti interrogativi sia sulla mancata concessione del « concerto » alla proposta del CSM del dottor Cordova alla direzione della superprocura, sia sulle ripetute indagini ministeriali promosse contro la Procura della Repubblica di Palmi, riconosciuta dalle numerose inchieste che dimostrano quella Procura veramente e straordinariamente impegnata in prima linea nella lotta contro la criminalità mafiosa e i suoi collegamenti con ambienti politici e con i poteri occulti;

nella lettera, sottoscritta da oltre 250 persone, è contenuto anche il seguente passo: « ci chiediamo come mai questa sollecitudine indagatrice non la esercita anche nei confronti di altre Procure calabresi (come ad esempio quella di Reggio Calabria) che, a differenza di Palmi, non si sono distinte per dinamismo e coraggio, ma, anzi, hanno dato "l'impressione" di languire in una inerzia paludosa »;

questo che gli interroganti considerano un libero giudizio espresso da centinaia di cittadini, è stato interpretato dal Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, dottor Gaeta, come « lesa maestà », tanto da farlo ricorrere paradossalmente alla denuncia contro i giovani Caserta, Mafici e Malara, accusati di calunnia. Per tale accusa dovranno comparire il giorno 11 febbraio 1993, di fronte ai Magistrati di Messina nell'udienza preliminare;

la denuncia del dottor Gaeta assume inaudita gravità, perché si tenta di punire i tre giovani rei di avere sottoscritto una semplice « impressione » di inerzia delle Procure Calabresi che non dimostrano lo stesso impegno di lotta contro la mafia come lo ha dimostrato quella di Palmi;

va ricordato che i giudizi di scarso impegno a Reggio Calabria, nella lotta alla mafia sono dimostrati sia dai dati statistici di qualche anno fa, che indicavano nell'80 per cento alla Procura di Palmi, l'attività giudiziaria di contrasto alla delinquenza organizzata nell'intera provincia, sia per il fatto che fino ad alcuni mesi or sono, le inchieste contro la criminalità mafiosa

sono state molto limitate, nonostante che nella giurisdizione di Reggio Calabria non solo sono presenti potenti cosche mafiose che, secondo la stessa relazione della Commissione Antimafia del febbraio 1989 controllano largamente il territorio, dove tra le centinaia di omicidi registrati in pochi anni sono stati uccisi dalla mafia: l'ex Presidente dell'ente ferrovie Ligato e il Giudice Scopelliti;

va rilevato, inoltre, che sulle carenze pregresse dell'attività giudiziaria negli uffici di Reggio Calabria sono stati, a livello parlamentare, denunciati mancati interventi ministeriali che accertassero le cause dell'evidenziato lassismo;

se non consideri la denuncia del dottor Gaeta nei confronti dei giovani un episodio molto inquietante, che, mentre tende a colpire il principio della libertà democratica di giudizio di fatto, indebolisce la lotta popolare contro le organizzazioni mafiose. (4-10237)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Risponde a verità che i giovani della cosiddetta « Nuova Resistenza » hanno accusato l'Ufficio di Procura di Reggio Calabria di una « inerzia paludosa ».

A seguito di quanto sopra, gli atti relativi a tale affermazione sono stati inviati dal P.M. reggino alla Procura della Repubblica di Messina ai sensi dell'articolo 11 c.p.p., non solo per l'eventuale esercizio dell'azione penale a carico dei predetti giovani, ma anche per accertare se fossero ipotizzabili estremi di reato a carico dei componenti dell'Ufficio di Procura, non distinti per « dinamismo e coraggio ».

Senonché il P.M. competente, esaminati gli atti, ha inteso avviare procedimento a carico di coloro che avevano fatto le affermazioni di cui sopra ma il GIP presso il Tribunale di Messina 11/2/93, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati in relazione al reato di cui agli articoli 110 e 595 3° com. c.p., per mancanza di querela.

Quanto poi alla contestata « inerzia paludosa » della Procura di Reggio Calabria, va rilevato che nel periodo in questione tale ufficio ha trattato circa 25.000 affari penali, 30.000 pratiche di volontaria giurisdizione, ha avviato e portato a termine circa 182 processi contro la P.A., ha arrestato circa 1.700 persone, ha disposto perquisizione per circa 1.250 casi, ha disposto circa 3.000 intercettazioni telefoniche, ha proposto circa 500 misure patrimoniali e personali, ha partecipato a circa 4.000 udienze; ha istruito e portato a termine diversi processi di particolare gravità conclusi con circa 50 ergastoli e quasi 1.000 anni di reclusione, oltre a numerosissimi processi di criminalità organizzata in materia di traffico internazionale di armi e stupefacenti.

La Procura di Reggio ha anche individuato i presunti autori degli omicidi dell'onorevole Ligato e del giudice Scopelliti, ha

condotto a termine una complessa indagine che ha visto inquisiti eminenti uomini politici locali e nazionali, amministratori pubblici e imprenditori di ogni tipo ed ha infine avviato indagini, alcune già concluse, a carico di cosche mafiose esistenti nella zona, nel cui ambito ha anche ottenuto 35 misure di custodia cautelare e altre se ne prevedono nel prossimo futuro.

Alla stregua degli esposti dati statistici deve escludersi l'asserita inerzia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, i cui componenti lungi dal mantenere comportamenti antidemocratici o illiberali, sono seriamente e severamente impegnati nella lotta contro le organizzazioni criminali del circondario.

Il Ministro di grazia e giustizia:
Conso.